

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

247° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	18
3 ^a - Affari esteri	»	29
4 ^a - Difesa	»	34
5 ^a - Bilancio	»	42
6 ^a - Finanze e tesoro	»	47
7 ^a - Istruzione	»	51
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	73
11 ^a - Lavoro	»	75
12 ^a - Igiene e sanità	»	80

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	89
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Riforma amministrativa	<i>Pag.</i>	97
------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	100
10 ^a - <i>Industria - Pareri</i>	»	102

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	103
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

202^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE**(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**(74) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari**(265) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato**(517) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 30, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico**(521) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato**(1205) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato**(2119) MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari**(2295) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Il senatore TABLADINI interviene, rilevando che la seduta ha inizio con un notevole ritardo a causa della prolungata assenza di molti

commissari di maggioranza. Egli censura tale comportamento e ritiene che la Commissione debba prendere atto della difficoltà a proseguire nell'esame dei disegni di legge in materia di immigrazione.

Il PRESIDENTE conviene nel considerare grave il ritardo o l'assenza di taluni commissari, segnatamente di quelli appartenenti ai Gruppi di maggioranza. Tuttavia ritiene che la Commissione sia in condizione di proseguire utilmente nell'esame dei disegni di legge in materia di immigrazione.

Il senatore GUERZONI, relatore sui predetti disegni di legge, precisa di essere stato presente fin dall'ora fissata nella convocazione.

Il senatore PASSIGLI osserva che se i senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione avessero fatto risultare la loro presenza, la Commissione avrebbe iniziato i lavori già da tempo.

Secondo il senatore ROTELLI, riguardo alla questione sollevata dal senatore Tabladini non sono rilevanti le distinzioni tra maggioranza e opposizione.

Il presidente VILLONE osserva che i gruppi di opposizione legittimamente non ritengono, in occasione dell'esame dei disegni di legge più volte citati, di far risultare la presenza dei rispettivi componenti all'inizio della seduta. Invita comunque la Commissione a procedere immediatamente al seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di immigrazione.

La Commissione consente.

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Viene ultimata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 11 del disegno di legge n. 2898, assunto come testo base.

Il senatore TABLADINI dà per illustrati gli emendamenti 11.11, 11.12, 11.13, 11.54 e 11.14.

La senatrice SILIQUINI dà per illustrati gli emendamenti 11.17, 11.28, 11.31 e 11.29. Riguardo all'emendamento 11.30, esso vuole ottenere il risultato di impedire la sospensione delle procedure esecutive delle espulsioni, in caso di ricorso. L'emendamento 11.18 consente a sua volta di reprimere i casi più ricorrenti di resistenza materiale all'esecuzione, mentre l'emendamento 11.19 è inteso ad escludere una deroga eccessivamente estesa, che allude a una sorta di principio di irretroattività delle misure amministrative, non rinvenibile nell'ordinamento.

Il relatore GUERZONI si pronuncia sugli emendamenti all'articolo 11. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 11.1, 11.4, 11.5 e

11.43: quest'ultimo, in particolare, potrebbe essere risolto in un ordine del giorno che prefiguri un coordinamento normativo in materia; quanto all'emendamento 11.5, il termine minimo di tre giorni è da ritenere possibile anche per effetto della normativa vigente. Lo stesso invito egli rivolge ai senatori che hanno proposto gli emendamenti 11.2 e 11.3, di contenuto identico e l'emendamento 11.44, che propone una questione interessante in una sede a suo avviso non appropriata: sarebbe necessaria, al riguardo, una maggiore riflessione anche sulle implicazioni di ordine tecnico. Invita il proponente a ritirare l'emendamento 11.45 che può essere ritenuto superfluo, ed è risolvibile a suo avviso con una semplice raccomandazione al Governo. Sull'emendamento 11.32, egli riconosce il fondamento della proposta, ma le implicazioni finanziarie e l'opportunità di risolvere il problema in una sede normativa appropriata lo inducono a un parere negativo. Lo stesso parere pronuncia sull'emendamento 11.18, che prevede una figura di reato già esistente nell'ordinamento. Sugli altri emendamenti all'articolo 11, esprime un parere contrario.

Il sottosegretario SINISI fornisce una valutazione conforme a quella del relatore circa gli emendamenti all'articolo 11. In particolare, l'emendamento 11.46 prefigura un sistema sostanzialmente diverso da quello desumibile dall'impostazione fondamentale del testo; la stessa obiezione può essere estesa all'emendamento 11.9. Quanto agli emendamenti 11.4 e 11.51, precisa che il riferimento alle circostanze obiettive consente di delimitare la discrezionalità amministrativa. Sull'emendamento 11.16, osserva che la modifica renderebbe obbligatoria la misura dell'accoglienza negli appositi centri, anche quando sia possibile l'espulsione immediata. L'emendamento 11.43 potrebbe essere risolto in via di coordinamento normativo, mentre gli emendamenti 11.2 e 11.3 trovano una corrispondenza soddisfacente negli articoli 12 e 17, in tema di tutela dei diritti fondamentali.

In proposito, il relatore GUERZONI ricorda una recente pronuncia della Corte Costituzionale.

Il sottosegretario SINISI prosegue nella sua valutazione concernente gli emendamenti all'articolo 11 e si sofferma sull'emendamento 11.44, che considera estraneo all'impostazione del testo ma risolvibile in un eventuale ordine del giorno da proporre eventualmente per la discussione in Assemblea. Quanto all'emendamento 11.45, esso solleva una questione che potrebbe essere risolta anche in via interpretativa, in un indirizzo di sostanziale equiparazione tra il cittadino e lo straniero nell'accesso al gratuito patrocinio: in proposito preannuncia la disponibilità del Governo verso un eventuale ordine del giorno rivolto al fine indicato. Su richiesta del relatore, il rappresentante del Governo precisa che la stessa valutazione non potrebbe essere estesa all'emendamento 11.26, poichè questo sembra escludere in radice l'ammissibilità al gratuito patrocinio per gli stranieri. Quanto all'emendamento 11.30, esso potrebbe indurre a ritenere che nell'ordinamento vi sia un principio ge-

nerale di sospensione della esecutività dei provvedimenti amministrativi impugnati in sede giurisdizionale: tale effetto, invece, è previsto in via di eccezione dalla vigente normativa in materia di immigrazione, eccezione che verrebbe meno con l'abrogazione della cosiddetta legge Martelli, prevista dal testo in esame. Nel considerare eccessive le conseguenze dell'emendamento 11.18, si sofferma infine sugli emendamenti 11.54 e 11.19, soppressivi del comma 15, precisando che quest'ultimo non prevede l'esclusione generalizzata delle misure di espulsione, ma solo il ricorso all'espulsione previa intimazione e diffida in luogo dell'espulsione immediata.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 11.

Il senatore MAGGIORE fa propri gli emendamenti del senatore Bettamio, in assenza del proponente. Nello stesso senso si risolvono i senatori BUCCIARELLI e ANDREOLLI, riguardo agli emendamenti presentanti rispettivamente dal senatore SENESE e dal senatore Lino DIANA.

Con distinte deliberazioni, sono respinti gli emendamenti da 11.34 a 11.20.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 11.1.

Respinti con successive votazioni gli emendamenti 11.21 e 11.22, l'emendamento 11.4 è ritirato dal senatore PINGGERA.

Con distinte deliberazioni, sono respinti gli emendamenti da 11.51 a 11.53.

Il senatore PINGGERA prende atto che secondo la valutazione del relatore il termine minimo di tre giorni indicato nell'emendamento 11.5 è già previsto in base alla normativa vigente: di conseguenza ritira l'emendamento.

La senatrice SILIQUINI ritira l'emendamento 11.16, riservandosi di svolgere una ulteriore valutazione in proposito, per la discussione in Assemblea.

Gli emendamenti 11.10 e 11.47 risultano respinti in esito a successive votazioni.

La senatrice BUCCIARELLI ritira l'emendamento 11.43

Con distinte deliberazioni, sono respinti gli emendamenti 11.48, 11.25 e 11.24.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 11.2.

L'emendamento 11.3 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Posto in votazione, risulta respinto l'emendamento 11.27. La senatrice BUCCIARELLI ritira l'emendamento 11.44.

La senatrice SILIQUINI ritira l'emendamento 11.26, sollecitando il sottosegretario Sinisi a precisare ulteriormente l'indirizzo del Governo riguardo alla parificazione tra cittadino e straniero nell'accesso al gratuito patrocinio. Si riserva tuttavia di presentare un ordine del giorno sull'argomento per la discussione in Assemblea. Il presidente VILLONE ritiene che l'opinione del Governo in proposito sia già stata manifestata con la massima chiarezza, nei termini ricordati dalla senatrice Siliquini.

La senatrice BUCCIARELLI ritira l'emendamento 11.45, riservandosi di presentare un ordine del giorno sull'argomento, per la discussione in Assemblea.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 11.42 a 11.12.

La senatrice SILIQUINI ritira l'emendamento 11.30, tenuto conto dei chiarimenti forniti in proposito dal rappresentante del Governo.

Con successive deliberazioni sono respinti gli emendamenti da 11.18 a 11.29.

La Commissione, quindi, approva senza modifiche l'articolo 11.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0070^o)

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di ridefinire il calendario dei lavori per la settimana in corso, tenuto conto dell'andamento dei disegni di legge in materia di immigrazione, sui quali ritiene necessario manifestare il persistente impegno della Commissione, pur nella obiettiva impossibilità di concludere l'esame prima della pausa di fine anno, ormai prossima. Propone dunque di rinunciare alla seduta già convocata per le ore 21 di oggi, di convocare una nuova seduta per le ore 8,30 di domani, di revocare la convocazione già disposta per le ore 15 di domani (a causa di un concomitante impegno dei Gruppi di maggioranza) e di prevedere una seduta ulteriore per le ore 21 di domani, ove i lavori del Senato si protraggano anche nella giornata di venerdì 19.

Il senatore GUERZONI, relatore sui disegni di legge in materia di immigrazione, condivide la nuova proposta di calendario avanzata dal

Presidente e richiama l'attenzione sull'opportunità di un intervento da parte di altri rappresentanti del Governo, oltre a quello dell'interno, quando la Commissione dovrà affrontare argomenti specifici, come ad esempio la disciplina previdenziale da applicare agli stranieri immigrati.

Il sottosegretario SINISI accoglie tale sollecitazione e dichiara in proposito la piena disponibilità del Governo. Anche il presidente VIL-LONE fornisce assicurazioni al riguardo.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ,
18 DICEMBRE*

Il presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 8,30 con lo stesso ordine del giorno.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 18
DICEMBRE*

Il presidente avverte che la seduta di domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2898**Art. 11.**

Al comma 1 dopo le parole: «di sicurezza dello Stato» inserire le seguenti: o dei cittadini».

11.34

BETTAMIO

Al comma 1, quinto rigo, sopprimere la parola: «preventiva».

11.6

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, alinea, dopo la parola: «disposta», inserire la seguente: «immediatamente».

11.7

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: «da più di sessanta giorni».

11.49

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sette giorni».

11.50

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, lettera b) settimo rigo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «trenta».

11.8

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'espulsione, con accompagnamento o no a mezzo della forza pubblica alla frontiera, è sempre immediata, salvo che lo straniero si trovi ristretto cautelatamente o sia in stato di detenzione a seguito di sentenza di condanna. Nel primo caso l'espulsione potrà avvenire soltanto una volta che sia stata emessa la sentenza e soltanto a carcerazione preventiva cessata; nella seconda ipotesi, una volta scontata la pena detentiva».

11.46

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 4, alinea, dopo la parola: «è» inserire la parola: «sempre».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «quanto lo straniero» fino a: «esecuzione del provvedimento», nonché il comma 5 e il comma 6.

11.9

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, alinea, dopo la parola: «questore» inserire le seguenti: «anche in pendenza di ricorso avverso provvedimento».

11.20

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Sopprimere il comma 5.

Al comma 6 sopprimere le parole: «Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b),».

11.1

DIANA Lino

Al comma 4, alle lettere a) e b) sopprimere le parole da: «quando lo straniero» fino alla fine del comma.

11.21

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ LISI, BONATESTA

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è espulso ai sensi del comma 2. Qualora l'espulsione sia stata disposta ai sensi del comma 2 l'accompagnamento alla frontiera può essere disposto solo se il prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.22

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c) e il prefetto rilevi il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «sulla base di circostanze obiettive».

11.51 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è espulso a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3».

11.23 SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 5, sostituire le parole: «Si procede» con le seguenti: «se è certa la nazionalità dello straniero si può procedere».

11.35 BETTAMIO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e il prefetto» sino a: «provvedimento».

11.15 SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 5, sopprimere le parole: «tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo».

11.52 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Sopprimere il comma 6.

11.53 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il termine di quindici giorni» con le seguenti: «entro il termine da tre a quindici giorni fissato nell'esatta misura dal prefetto».

11.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «Quando l'espulsione» fino alla fine del comma, con il seguente: «Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2 il questore adotta la misura di cui all'articolo 12, comma 1».

11.16 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 7, sopprimere le parole: «all'indicazione delle modalità d'impugnazione e».

11.10 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 7, sopprimere le parole: «in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile», e aggiungere, in fine, le parole: «o araba, con preferenza per quella indicata all'interessato».

11.47 MAGGIORE, PASTORE

Al comma 8, sostituire la parola: «pretore» con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica»; conseguentemente apportare la medesima sostituzione nei commi ed articoli successivi ogni volta che ricorra il termine: «pretore».

11.43 SENESE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione o la pendenza del ricorso innanzi al pretore non sospende l'efficacia del decreto e del provvedimento impugnato».

11.48 MAGGIORE, PASTORE

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «dello straniero», inserire le seguenti: «e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il pretore competente».

11.25 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: «sentito l'interessato»; conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il pretore può disporre l'assunzione di informazioni da parte dell'interessato».

11.24 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenuto conto del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari».

11.2

DIANA LINO

11.3 (Identico all'em. 11.2) LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 10, sopprimere le parole: «il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 10 può essere sottoscritto anche personalmente».

11.27

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche verbalmente agli agenti incaricati dell'esecuzione del provvedimento, che ne trasmettono immediatamente il relativo processo verbale al giudice competente affidando lo straniero al centro di cui all'articolo 12, primo comma, sempre che lo stesso non preferisca l'immediata esecuzione del provvedimento; in tal caso il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria».

11.44

SENESE

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e».

11.26

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Sopprimere il terzo periodo e farne un comma 10-bis sostituendo le parole: «Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio» con le seguenti: «Nei casi di cui al presente articolo e in ogni altro caso, lo straniero è ammesso, alle medesime condizioni previste per il cittadino, al gratuito patrocinio».

11.45

SENESE

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Presso l'ufficio del giudice indicato al precedente comma 8, vengono costituite una o più sezioni competenti ad esaminare i ricorsi presentati ai sensi del presente articolo. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, l'aumento della dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, previsto dall'articolo 14 della legge 22 luglio 1997 n. 276, è determinato in 1200 unità di cui:

a) 440 della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;

b) 800 della quinta qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo».

11.32

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di sopperire alle nuove necessità di direzione amministrativa degli uffici giudiziari, la disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997 n. 334, è estesa al personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella nona qualifica funzionale».

11.33

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Sopprimere il comma 11.

11.11

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 13, sostituire le parole: «con l'arresto da due mesi a sei mesi» con le altre: «con la reclusione da due a quattro anni».

11.17

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 13, sostituire le parole: «l'arresto da due a sei mesi» con le seguenti: «la reclusione da uno a quattro anni».

11.28 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 13, quinto rigo, sostituire le parole: «da due mesi a sei mesi» con le seguenti: «da tre mesi a nove mesi».

11.12 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge i ricorsi proposti contro i provvedimenti di espulsione non ne sospendono l'esecuzione».

11.30 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Lo straniero che tenta di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione attuando un comportamento di resistenza volto ad ostacolare l'attuazione del provvedimento di espulsione è punito con la reclusione da due a quattro anni».

11.18 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 14, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del comma.

11.31 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 14, sopprimere le parole: «o il tribunale amministrativo regionale».

11.13 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Sopprimere il comma 15.

11.54 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

11.19 (Identico all'em. 11.54) SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI,
BONATESTA

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.40 BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.39 BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.38 BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.37 BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.36 BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «elementi obiettivi» aggiungere le seguenti: «e riscontrabili».

11.41 BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «di essere giunto» aggiungere le seguenti: «e di aver soggiornato sul».

11.42

BETTAMIO

Al comma 15, sesto rigo, dopo le parole: «il questore» inserire le seguenti: «dispone l'accertamento della posizione in cui si trova lo straniero, eventualmente adottando».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «può adottare».

11.14

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 16, sostituire le parole: «quattro miliardi» con le seguenti: «un miliardo» e le parole: «otto miliardi» con le seguenti: «due miliardi».

11.29

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

212^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

- e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, di contenuto identico all'emendamento 2.2, sull'emendamento 2.3 (Nuovo testo) e sull'emendamento 2.6. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 2.4, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 2.5, e sull'emendamento 2.7. Il relatore, dopo aver manifestato la propria convinzione che la portata dell'intervento di depenalizzazione debba essere la più ampia possibile, si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.8 di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 2.9, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 2.10, osservando come l'approvazione di quest'ultimo estenderebbe, rispetto al

testo licenziato dalla Camera, l'area in cui verrebbero mantenute le sanzioni penali.

Dopo un breve intervento del senatore GRECO, il senatore Antonio CARUSO modifica l'emendamento 2.11, riformulandolo nell'emendamento 2.11 (Nuovo testo).

Il senatore RUSSO, anche in considerazione dei rilievi emersi nella seduta di ieri, modifica l'emendamento 2.12 riformulandolo nell'emendamento 2.12 (Nuovo testo).

Il relatore FOLLIERI esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.11(Nuovo testo), 2.12 (Nuovo testo) e 2.13. Per quel che concerne l'emendamento 2.14, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 2.15, prospetta l'opportunità di una sua riformulazione, volta, tra l'altro, ad espungere il riferimento alla misura del sequestro della merce.

Sul punto intervengono successivamente i senatori CALLEGARO e CIRAMI, le senatrici SCOPELLITI e SALVATO – che sottolinea in particolare l'esigenza che nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari la chiusura dello stabilimento sia prevista come obbligatoria – il presidente ZECCHINO e nuovamente il senatore CALLEGARO che modifica l'emendamento 2.14, riformulandolo nell'emendamento 2.14 (Nuovo testo).

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 2.15 e aggiunge la propria firma all'emendamento 2.14.

Il senatore FOLLIERI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.14 (Nuovo testo) e sull'emendamento 2.16 e parere contrario sull'emendamento 2.17.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 di contenuto identico all'emendamento 2.2 e sugli emendamenti 2.11 (Nuovo testo), 2.12 (Nuovo testo), 2.13, 2.14 (Nuovo testo) e 2.16. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.4, di contenuto identico all'emendamento 2.5, e sugli emendamenti 2.10 e 2.17. Si rimette infine alla Commissione sugli emendamenti 2.6 e 2.7 e sull'emendamento 2.8 di contenuto identico all'emendamento 2.9.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, di contenuto identico all'emendamento 2.2, il senatore RUSSO fa presente come, a suo avviso, dovrebbe considerarsi preferibile il testo dell'alinea del comma 1, dell'articolo 2, licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GRECO raccomanda invece l'approvazione dell'emendamento, sottolineando come esso miri ad evitare che risultino escluse dall'intervento di depenalizzazione ipotesi di minore gravità rispetto ad altre che vi sono sicuramente ricomprese.

La senatrice SCOPELLITI prospetta un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 2.1, che non è però accolta dal senatore CALLEGARO.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.1 di contenuto identico all'emendamento 2.2.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

213^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.3 (nuovo testo).

Dopo interventi della senatrice SCOPELLITI, del senatore RUSSO e del senatore CALLEGARO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.12 (nuovo testo), 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.8, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 2.9, osservando in particolare come gli appaia inopportuna la scelta di mantenere integralmente la sanzione penale con riferimento alle sole ipotesi di cui alla lettera h) dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, mentre, per quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e g) dello stesso articolo, la sanzione penale continuerebbe ad essere applicabile unicamente nei casi in cui le condotte ivi considerate determinino un grave pericolo per la salute del consumatore.

Il senatore CIRAMI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.8 e 2.9 annunciando, in caso diverso, il voto contrario su di essi.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.8 di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 2.9.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.10, ritenendo senz'altro opportuno che le ipotesi di cui agli articoli 9 e 13 della citata legge n. 283 siano anch'esse escluse dall'ambito della depenalizzazione.

Concorda il senatore FASSONE.

Il senatore BUCCIERO preannuncia una modifica dell'emendamento 2.11 (nuovo testo) diretta a riformularlo in termini identici al testo originario.

Il senatore PETTINATO, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 2.10, considera estremamente importante mantenere le sanzioni penali per i casi previsti dagli articoli 9 e 13 della legge n. 283 del 1962.

Dopo che il senatore BERTONI e la senatrice SALVATO hanno annunciato il loro voto contrario, l'emendamento 2.10 viene posto ai voti e respinto.

Segue un breve dibattito al quale prendono parte il senatore RUSSO, la senatrice SALVATO, il senatore BERTONI, il presidente ZECCHINO e il senatore VALENTINO che suggerisce un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.11 (nuovo testo).

Accogliendo il suggerimento del senatore Valentino, il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 2.11 (nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 2.11 (nuovissimo testo) sul quale esprimono parere favorevole il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.11 (nuovissimo testo), ritenendo opportuno che siano escluse dalla de-

penalizzazione tutte le ipotesi riconducibili all'attuale ambito di applicazione dell'articolo 12 della legge n. 283 del 1962.

Il senatore PETTINATO annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.11 (nuovissimo testo).

La senatrice SCOPELLITI, pur ritenendo senz'altro opportuno che non vengano sanzionati penalmente i casi di uso personale delle sostanze considerate nell'articolo 12 della citata legge n. 283, sottolinea però come la formulazione dell'emendamento 2.11 (nuovo testo) gli appariva preferibile rispetto a quella del nuovissimo testo.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto contrario.

Il senatore BUCCIERO, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 2.11 (nuovissimo testo), sottolinea come esso sia volto ad evitare l'applicazione della sanzione penale in ipotesi di scarsissima gravità, quali ad esempio quelle in cui cittadini italiani rientrano in Patria dopo brevi soggiorni in paesi stranieri portando con sè piccole quantità di sostanze alimentari, non rispondenti ai requisiti di legge, acquistate durante la loro permanenza all'estero. Appare infatti incomprensibile ed inopportuno che tali ipotesi siano assoggettate ad un trattamento sanzionatorio di un certo rilievo qual'è quello previsto dall'articolo 6 della legge n. 283 del 1962, al quale fa rinvio il citato articolo 12.

Posto ai voti l'emendamento 2.11 (nuovissimo testo) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Dopo che il senatore CENTARO ha prospettato un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.12 (nuovo testo), il senatore CALLEGARO, pur condividendo senz'altro il merito delle modifiche proposte con l'emendamento in questione, osserva però come, a suo avviso, esso dovrebbe essere posto in votazione dopo gli emendamenti 2.4 e 2.5, fra loro di contenuto identico, e non prima di essi.

Il senatore RUSSO ritiene invece che l'emendamento 2.12 (nuovo testo) debba essere posto in votazione prima degli emendamenti 2.4 e 2.5 e sottolinea come nell'impostazione ispiratrice dell'emendamento la soppressione dell'ultima parte della lettera *a*) sia strettamente connessa con la riformulazione proposta per quanto riguarda la lettera *c*). Potrebbe comunque essere presa in considerazione la possibilità di una votazione per parti separate dello stesso emendamento 2.12 (nuovo testo).

Il relatore FOLLIERI concorda con il senatore Russo.

Interviene la senatrice SALVATO la quale, in considerazione dell'andamento della discussione, invita il senatore Russo a ritirare l'emendamento 2.12 (nuovo testo).

Il senatore BERTONI invita anch'egli il senatore Russo a ritirare l'emendamento 2.12 (nuovo testo).

Il senatore RUSSO ritira quindi l'emendamento 2.12 (nuovo testo).

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 2.4 di contenuto identico all'emendamento 2.5, e preannuncia altresì il voto contrario su tutti gli emendamenti modificativi delle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 2.

Il senatore GRECO richiama l'attenzione sul fatto che la soppressione dell'ultima parte della lettera *a)* non dovrebbe creare problemi dal punto di vista della tutela del consumatore, in quanto, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 283 del 1962, il medico e il veterinario provinciale potranno sempre disporre, qualora ciò sia necessario, la chiusura temporanea e, nei casi di maggiore gravità, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4, di contenuto identico all'emendamento 2.5, viene respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.6.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.7.

Dopo che il senatore RUSSO ha annunciato su di esso il voto contrario, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 2.13.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 2.**

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «produzione, commercializzazione e».

2.1

CALLEGARO

Al comma 1, dopo le parole: «in materia», aggiungere le parole: «produzione, commercializzazione e».

2.2

GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Non superiore a lire cento milioni», con le parole: «Non superiore a lire duecento milioni».

2.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «... e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni alternative o accessorie, la possibilità di chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, nonchè la revoca della relativa licenza;»

2.4

CALLEGARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parte dalle parole: «... e prevedendo ...» sino alla fine.

2.5

GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «alternative» a: «licenza», con le seguenti: «accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, nonchè la revoca della relativa licenza».

2.6CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, nella lettera a) sopprimere le parole: «alternative o».

2.7

FASSONE

Al comma 1, lettera b) sostituire l'intera lettera come segue:

b) escludere dalla depenalizzazione i reati previsti dall'articolo 5, lettera h) della legge 30 aprile 1962, n. 283, dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. Escludere altresì dalla depenalizzazione i reati previsti dall'articolo 5, lettere a), b), c), d) e g) della legge 30 aprile 1962, n. 283 nei soli casi in cui da tali reati derivi un grave pericolo per la salute del consumatore; per tali reati prevedere l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2.8

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) come segue:

b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui all'articolo 5, lettere a) b), c) d) e g) della legge 30 aprile 1962, n. 283, nei soli casi in cui da tali reati derivi un grave pericolo per la salute del consumatore, nonchè per l'ipotesi prevista alla lettera h) dello stesso articolo e per quelle previste dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 in tema di alcole metilico e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 in tema di ormoni e antiormoni, estrogeni, stilbenici e tireostatici, prevedendo in tutti questi casi l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2.9

GRECO

Al comma 1, alla lettera b) le parole: «agli articoli 5, 6 e 12» sono sostituite dalle altre: «agli articoli 5, 6, 9, 12 e 13».

2.10

PETTINATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «articoli 5, 6 e 12» con le seguenti: «articoli 5, 6 e 12, con esclusione del riferimento a quest'ultimo delle ipotesi costituite da quantità non destinate alla commercializzazione».

2.11 (Nuovissimo testo)

BUCCIERO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «articoli 5, 6 e 12» con le seguenti: «articoli 5, 6, 9, 13 e 12, con esclusione del riferimento a quest'ultimo delle ipotesi riguardanti l'uso personale delle sostanze».

2.11 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «articoli 5, 6 e 12» con le seguenti: «articoli 5, 6 e 12, con esclusione del riferimento a quest'ultimo delle ipotesi riguardanti l'uso personale delle sostanze».

2.11 (Nuovo testo) BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.12 RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e prevedendo» alla fine della lettera.

Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere, a titolo di sanzione accessoria, in relazione alla gravità dei singoli illeciti amministrativi, la possibilità di chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento o dell'esercizio nonché la sospensione o la revoca della relativa licenza, prevedendo comunque la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della relativa licenza per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute».

2.12 (Nuovo testo) RUSSO

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «Per le violazioni di cui alla lettera che precede, oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica delle stesse».

2.13 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, lettera e), sostituire l'intera lettera come segue:

e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge del 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la sostituzione della misura della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio con il sequestro della merce, limitando la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio ai casi di insussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente articolo».

2.14

CALLEGARO

Al comma 1, lettera e), sostituire l'intera lettera come segue:

e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge del 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento o dell'esercizio ai casi di insussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente articolo».

2.14 (Nuovo testo)

CALLEGARO, GRECO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ferma restando l'applicabilità del disposto del primo comma dell'articolo 15 della legge del 30 aprile 1962, n. 283 e del disposto di cui alla precedente lettera c), prevedere il sequestro della merce, limitando la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio soltanto ai casi di impossibilità di rilascio di autorizzazione per carenza dei requisiti igienico-sanitari».

2.15

GRECO

Al comma 1, alla lettera e) aggiungere alla fine le parole: «e salva la possibilità di revoca qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata».

2.16

FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) prevedere la possibilità di disporre provvedimenti cautelari aventi la finalità di assicurare la non reiterazione ovvero la non prosecuzione della violazione, ovvero di rimuovere gli effetti della

stessa, ovvero – ancora – di assicurare l'effettivo ottemperamento all'emananda sanzione amministrativa pecuniaria;

h) attribuire al giudice di pace la competenza in materia di convalida dei provvedimenti cautelari previsti alla lettera che precede, nel caso in cui avverso gli stessi sia proposta opposizione».

2.17 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,42.***IN SEDE DELIBERANTE****(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente MIGONE avverte che in mancanza della trasmissione dei pareri della 5^a e della 7^a Commissione si rende necessario rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione conviene.

(2923) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use», e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore GAWRONSKI che illustra brevemente il provvedimento che consta di due distinti finanziamenti, da un lato in favore del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «*dual use*», e dall'altro per la partecipazione italiana alle attività del Gruppo di consultazione intergovernativo a Ginevra nell'ambito dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ricorda che il Segretariato ha ereditato la competenza di un precedente Comitato di coordinamento tra i paesi della NATO più il Giappone e l'Australia (COCOM) con il compito del controllo dell'esportazione di materiali strategici verso l'area del Patto di

Varsavia: tale organismo ha cessato di esistere nel 1994 e contemporaneamente sono iniziati i negoziati per una nuova intesa allargata ai paesi dell'OCSE e ai nuovi Stati sorti dal disfacimento dell'Unione sovietica per concordare una normativa sul traffico dei materiali sensibili nei confronti dei paesi a rischio. Nel parere espresso dalla 4^a Commissione vi è un giusto richiamo ad evitare duplicazioni di compiti facenti capo a vari organismi internazionali, mentre nel parere espresso dalla 5^a Commissione si sollecita una riformulazione tecnica della previsione dell'onere di cui al comma 1 dell'articolo 2, che ha condotto alla presentazione di un emendamento.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene utile che il Governo fornisca alla Commissione una mappa di tutte le istituzioni che operano in campo internazionale sia in materia di controllo di esportazioni di armi sia in materia di tutela dei rifugiati.

Il presidente MIGONE coglie l'occasione per attirare l'attenzione sull'ipotesi, nel quadro di riorganizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio, di riportare nella competenza del consigliere militare le procedure relative alle esportazioni di armi mentre appare sicuramente più opportuno salvaguardare la possibilità di un giudizio di politica estera sulla gestione di questo settore. Ricorda alla Commissione che l'indagine conoscitiva prevista congiuntamente alla Commissione difesa e non ancora avviata, potrà opportunamente approfondire questi aspetti.

Il senatore JACCHIA, dopo aver concordato con l'opportunità di approfondire questi argomenti in sede di indagine conoscitiva, si sofferma sulle competenze del precedente Comitato di coordinamento che già rivestivano un campo troppo vasto di indagine e controllo di apparecchiature e materiali estremamente sofisticati; si domanda quindi come possa operare il Segretariato attuale su 27 paesi industrializzati, annoverati fra i principali produttori soprattutto di quel materiale «*dual use*» di fronte al quale non sono chiari i poteri e le direttive da seguire. Per quanto riguarda l'onere previsto rileva che esso o è irrisorio nei confronti dell'enormità dei compiti assegnati oppure, qualora questi non vengono svolti così come previsti, appare esagerato riguardando solo le spese di mantenimento burocratico.

Il sottosegretario SERRI per quanto riguarda l'onere previsto osserva che essendo aumentato recentemente il numero degli Stati membri, in proporzione il contributo italiano è stato ridotto e comunque esso appare congruo considerato che il Segretariato si trova in una fase di transizione non essendo ancora compiuti tutti i negoziati necessari. Sull'attività del Segretariato osserva che si tratta di uno strumento essenzialmente informativo e di contatto senza concreti scopi di indagine sul campo, che emana indicazioni di coordinamento e non norme nè direttive. Ricorda brevemente che in campo interno l'istruttoria è fatta di concerto fra uffici dei Ministeri degli esteri e della difesa e concorda con l'opportunità di mantenere una competenza di politica estera in materia di

esportazione di materiali strategici. Concorda altresì con la senatrice Squarcialupi in quanto è reale il rischio di duplicazioni in campo internazionale e assicura che si farà interprete di questa raccomandazione presso i rappresentanti italiani che si occupano della riforma delle strutture delle Nazioni Unite e delle sue agenzie.

Sollecita infine l'approvazione del disegno di legge soprattutto tenendo conto che l'Italia possa adempiere alla propria contribuzione per avere voce in capitolo in questa fase di costituzione del nuovo organismo.

La senatrice DE ZULUETA chiede chiarimenti sulle attività del Gruppo di consultazione intergovernativo che sembra rivestire un carattere informale per cui è quasi imbarazzante definire un finanziamento: sarebbe utile conoscere l'attività di questo Gruppo e chiarire quali impegni e decisioni vengono presi nella sua sede. Per quanto riguarda la struttura del disegno di legge in esame si domanda se questa abitudine di raggruppare argomenti eterogenei sia recente oppure rivesta il carattere di prassi consolidata, vedendo in ciò una degenerazione del sistema di formazione delle leggi che auspica possa cessare.

Il presidente MIGONE precisa che questa osservazione è stata da tempo e più volte sollevata dalla Commissione affari esteri nei confronti del Governo auspicando con forza che questa cattiva abitudine venga interrotta.

Il senatore PIANETTA si associa alle osservazioni della senatrice De Zulueta e del presidente Migone e coglie l'occasione per chiedere al Governo notizie sulla rappresentanza italiana nel Segretariato per il controllo di esportazione delle armi, quali siano le funzioni esercitate, quali decisioni vengano prese e sulla base di quali direttive impartite dal Governo italiano soprattutto sulla delicata materia della tecnologia «*dual use*». Auspica che di tutto ciò si possa approfondire un dibattito in sede dell'apposita indagine conoscitiva ricordata.

Il senatore ANDREOTTI, associandosi una volta ancora alla critica verso la pioggia di provvedimenti tampone con cui il Ministero degli esteri pone rimedio a scadenze di termini e di finanziamenti, auspica che si accorpi in due sessioni l'anno la soluzione di queste frastagliate esigenze. Quanto alle duplicazioni di competenze in campo internazionale, constata che sempre più organismi si creano e che continuano ad assorbire fondi di notevole entità, mentre argomenti di tale portata andrebbero disciplinati direttamente da una pronuncia delle Nazioni Unite vincolante per tutti gli Stati. Concorda con i timori espressi sul trasferimento delle competenze al consigliere militare del Presidente del Consiglio ricordando di averne chiuso l'ufficio ai tempi in cui era a capo del Governo.

Il relatore GAWRONSKI, rispondendo agli intervenuti, concorda sulla necessità di evitare di concentrare in mani solo militari una mate-

ria tanto delicata da investire la responsabilità della politica estera del paese. Ritiene pertinenti le osservazioni del senatore Jacchia sulla esiguità oppure inutilità della somma stanziata, ma aderisce all'invito del sottosegretario per approvare il provvedimento in esame per far fronte agli impegni internazionali già assunti dall'Italia.

Il sottosegretario SERRI assicura la Commissione di far pervenire per le vie brevi un prospetto informativo sull'attività della rappresentanza italiana al Gruppo di consultazione intergovernativo di Ginevra, e di impegnarsi per realizzare l'accorpamento in una data certa di tutti i provvedimenti necessari a far fronte alle scadenze programmate.

Il presidente MIGONE, dopo aver osservato che alcuni provvedimenti non dovrebbero neanche rivestire carattere legislativo, data l'esiguità di spese che potrebbero essere coperte con normali capitoli di bilancio, concorda con la proposta di dedicare una sessione semestrale, ma propone che il Governo presenti provvedimenti separati per ciascun problema in modo da non condizionare l'approvazione degli uni agli altri lasciando spazio per i singoli approfondimenti.

Pone quindi ai voti l'articolo 1 che risulta approvato.

Viene altresì approvato l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 nel testo emendato.

Posto ai voti è approvato l'articolo 3 ed è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2923**Art. 2.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 564 milioni per l'anno 1998, in lire 112 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

2.1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

95^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUL PROCESSO VERBALE*
(R032 000, C04^a, 0001^o)

Il senatore AGOSTINI lamenta di essere stato sostituito dal presidente Gualtieri nella relazione sulla nomina del presidente dell'UNUCI; nomina, alla quale la Commissione ha proceduto nella seduta di ieri.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI fa presente di essere stata anch'essa sostituita dal presidente nella relazione sulla nomina del presidente dell'INSEAN, ma di aver interpretato il fatto come un atto di cortesia del Presidente non avendo potuto ella partecipare ai lavori della Commissione e trattandosi di provvedimenti con scadenze molto ravvicinate. Invita quindi il senatore Agostini a riconsiderare la sua posizione.

Il senatore AGOSTINI accoglie l'invito della senatrice Fumagalli Carulli.

Il presidente GUALTIERI sottolinea che, sostituendo i due relatori per le nomine dei presidenti dell'UNUCI e dell'INSEAN, non aveva certo intenzione di fare un atto di scortesia, ma soltanto di esercitare una facoltà a lui riconosciuta per evitare la decadenza dei termini entro i quali la Commissione avrebbe dovuto esprimere il parere.

Il senatore MANFREDI ritiene che, pur non essendo contrario nel merito alle due designazioni, effettivamente nella seduta di ieri non si è potuta svolgere una discussione approfondita sulla nomina dei presidenti dell'UNUCI e dell'INSEAN.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C04^a, 0059^o)

Il senatore DOLAZZA fa presente che nella Commissione difesa vi sono senatori che ricoprono l'incarico di presidente di enti che ricevono finanziamenti dallo Stato e adombra quindi la possibilità che possa emergere un conflitto di interesse.

Il presidente GUALTIERI prende atto.

Il presidente GUALTIERI, in relazione al disegno di legge sul riordino dell'Arma dei carabinieri n. 2793-ter, assegnato alle commissioni riunite 1^a e 4^a, fa presente di avere intenzione di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato che nella Commissione pendono altri cinque disegni di legge di materia connessa che potrebbero essere quindi riassegnati alle commissioni riunite.

La Commissione conviene.

Il senatore UCCHIELLI ricorda di aver sollecitato in relazione al disegno di legge relativo al riordino dell'Arma dei carabinieri l'audizione dei Ministri dell'interno e della difesa.

Il presidente GUALTIERI assicura che i Ministri verranno auditi nel momento in cui prenderà avvio la discussione del disegno di legge.

Il sottosegretario BRUTTI fa presente che lo stralcio delle norme relative al riordino dell'Arma dei carabinieri dal disegno di legge collegato alla finanziaria '98, ha implicato la automatica riassegnazione alle commissioni 1^a e 4^a. Il Governo è quindi pronto ad iniziare l'esame del provvedimento, pur se si profila già qualche ipotesi di integrazione.

Il PRESIDENTE avverte infine che è sua intenzione, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa per le festività natalizie, di iniziare l'esame del disegno di legge n. 2160 («Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa») presentato dal senatore Manca. Ciò al fine di istituire quanto prima un comitato ristretto che possa rivedere sulla normativa relativa ai pareri parlamentari dei programmi di sviluppo degli armamenti e, in genere, di ammodernamento dello strumento militare.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C04^a, 0024^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LORETO illustra la seguente, nuova proposta di parere che sostituisce quella di ieri:

«La 4^a Commissione permanente difesa del Senato,

esaminato nelle sedute del 9, 10, 16 e 17 dicembre lo schema di decreto recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva», esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

All'articolo 1 desta qualche preoccupazione il fatto che i termini indicati non siano perentori.

All'articolo 2 il parere favorevole è condizionato a modifiche dal fatto che il comma 3 non consente la cumulabilità di tutti i ritardi dovuti per la frequenza dell'ultimo triennio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con quello previsto dalla frequenza di corsi universitari. Non appare chiaro poi il motivo dell'anticipazione al 30 settembre del termine previsto per l'inoltro della domanda di rinvio (che oggi è prevista per il 31 dicembre). Tale norma può infatti ingenerare confusione.

Sull'articolo 3 il parere favorevole non può essere che condizionato a modifiche poichè desta perplessità quanto contenuto nel comma 4 in ordine alla concessione dei quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni per gli esami che non sarebbe consentita durante il periodo di addestramento. Appare forse pleonastico il comma 6 che risulta una ripetizione del comma 5 dell'articolo 2. Converrebbe inoltre unificare al 31 dicembre i termini previsti per la presentazione della domanda di rinvio proprio per evitare di ingenerare confusione. Qualche problema potrà sorgere per l'aumento del numero degli esami universitari richiesto per poter esercitare il diritto di chiedere il rinvio del servizio di leva. Si suggerisce a proposito di tornare alla normativa vigente.

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole «articoli 2 e 3» andrebbero inserite le seguenti «rilasciata in carta semplice ed esente da bollo». Successivamente che venga inserito il seguente comma: «Il ritardo viene concesso con decorrenza immediata dall'Ufficio leva».

Riguardo all'articolo 7 appare vaga ed imprecisa la formulazione dei casi di dispensa in caso di eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione. In particolare preoccupa il contenuto della norma del comma 3, lettera d), per la sua eccessiva indeterminatezza e quindi per i notevoli varchi che potrebbe aprire a valutazioni discrezionali.

Altrettanto incerta appare la locuzione «portatore di *handicap*» contenuta alla lettera e) del comma 1 in quanto non viene chiarita la gravità dell'*handicap* e conseguentemente la necessità di assistenza.

Più opportuno, inoltre, sembra affrontare la questione trattata alla lettera f) «vittima di sequestri» valutando più le conseguenze psicofisiche del sequestro che indicando in 60 giorni il periodo minimo dello stesso come motivo di dispensa dal servizio di leva.

Desta perplessità inoltre il restringimento della casistica vigente in materia di dispensa dal servizio di leva soprattutto per quanto riguar-

da l'eliminazione dei benefici per le famiglie numerose nelle quali già due fratelli abbiano prestato servizio militare.

Ancor più preoccupa la possibilità prevista al comma 2 per il Ministro di determinare in aggiunta altri titoli di dispensa.

È infine in probabile contrasto con le norme che tutelano la *privacy* il comma 5 che prevede la pubblicazione degli elenchi dei dispensati dal servizio.

Occorre poi chiarire se l'espressione «hanno titolo a richiedere la dispensa» contenuta nel comma 1, diversa peraltro da quella contenuta nel comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 191 del 1975, introduca o meno la possibilità di un numero chiuso dei dispensati. Occorrerebbe inoltre aggiungere infine, al comma 7, le parole «indipendentemente dal reddito familiare».

Non si comprende poi perchè all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), non siano stati considerati i separati o i divorziati con prole.

Occorrerebbe in conclusione che siano compresi tra gli ammessi a fruire del beneficio del ritardo nell'adempimento degli obblighi di leva i cittadini che frequentano gli istituti di scienze religiose per la preparazione agli insegnanti di religione, ovvero facoltà teologiche di confessioni religiose che abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato italiano tramite appositi accordi.

In ordine all'articolo 8 desta perplessità l'accentramento di ogni decisione a LEVADIFE contenuto nel comma 2, in evidente controtendenza rispetto a processi di decentramento e di regionalizzazione di decisioni. Con la nuova normativa, inoltre, verrebbero di fatto esautorati i rappresentanti dei comuni (sindaco o suo delegato) i quali attualmente fanno parte del consiglio di leva e quindi sono in grado di intervenire in casi particolari ove la documentazione non fosse sufficientemente esplicativa o non fornisse dati esaurienti e chiari.

Quanto poi all'articolo 12 non appare chiaro se l'articolo 22 della legge n. 191 del 1975 di fatto riscritta dall'articolo 7 del presente decreto legislativo debba intendersi abrogato visto che ciò non è esplicitato nell'articolo 12 che reca le abrogazioni di norme. Sarebbe quindi opportuno chiarire la questione per evitare interpretazioni equivoche.

Quanto infine all'articolo 13 appare più opportuno differire al 1 gennaio 1998 l'entrata in vigore per consentire alla macchina burocratica di organizzarsi e di ammortizzare meglio il passaggio da una normativa all'altra.

Occorrerebbe privilegiare la semplificazione delle procedure per l'adozione dei provvedimenti in questione ricorrendo alla completa autocertificazione da parte del richiedente e demandando agli uffici periferici regionali la verifica dei requisiti, con riserva quindi di notificare l'accoglimento o non della richiesta entro un tempo stabilito.

Sarebbe poi quantomeno opportuno unificare la gestione dei contingenti di leva e la formazione dei contingenti di chiamata alle armi. Tale unificazione consentirebbe di gestire le risorse in modo armonico anche sotto il profilo qualitativo evitando così che a parità di impiego vi siano differenze di profilo fisico, di titolo di studio e di precedenti di mestiere tra marinaio, aviere e soldato».

Occorrerebbe infine sostituire, ovunque ricorrano, le parole «distretti militari» con le altre «uffici di leva».

La senatrice FUMAGALLI CARULLI riterrebbe utile che il Governo riformulasse un nuovo testo per le parti per le quali il relatore Loreto ha posto delle condizioni per l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente GUALTIERI fa presente che il testo proposto dal relatore è ancor più critico del parere espresso dalla Commissione difesa della Camera. Si dichiara comunque convinto che il Governo terrà conto delle osservazioni e delle condizioni poste dal Parlamento.

Il sottosegretario BRUTTI non ritiene possibile la presentazione di un nuovo testo da parte del Governo, che peraltro è disponibile a tener conto di tutte le osservazioni e le condizioni, come quelle espresse nel parere proposto dal senatore Loreto allo schema di decreto legislativo.

Il senatore GUBERT auspica l'introduzione delle seguenti proposte emendative: all'articolo 3, al comma 5, la durata del periodo di assenza ivi prevista per l'esame di laurea andrebbe prolungato e possibilmente equiparato a quella prevista per la preparazione e il sostenimento degli esami di profitto; all'articolo 5, andrebbe specificamente previsto che il rilascio di nulla osta all'espatrio per motivi di studio sia previsto con validità che copra l'intero periodo di durata del corso di studio se inferiore all'anno; all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) andrebbe specificato che la perdita dei «necessari mezzi di sussistenza» possa essere anche parziale; all'articolo 7, comma 1, lettera *f*) si preveda che il medesimo diritto andrebbe riconosciuto anche a vittime di altri gravi eventi traumatici; all'articolo 7, comma 1, siano considerati come elementi di non autosufficienza anche quelli attinenti la capacità di una normale ed autonoma vita sociale (esempio sindrome di *Down*); all'articolo 7, comma 3, lettera *b*) andrebbe previsto che il richiedente possa essere responsabile diretto o determinante della conduzione d'impresa, che sia tolta la durata ivi prevista di detta conduzione da almeno due anni, che siano considerate tra le leggi di incentivazione legittimanti anche quelle provinciali (delle province autonome), che tra i presupposti fondamentali che verrebbero a mancare sia compreso anche un sopportabile equilibrio economico dell'azienda stessa particolarmente nei casi di azienda familiare nei settori agricolo, artigianale e commerciale. Altresì auspica che all'articolo 7, comma 3, venga soppressa la lettera *d*) per l'eccessiva indeterminatezza dei criteri applicativi e per un'unilaterale considerazione dei meriti, che possono trovare riconoscimento anche qualora espressi in altri ambiti di vita sociale e non solo in quelli indicata nella lettera *d*)».

Inoltre occorrerebbe sopprimere il comma 3 dell'articolo 2 e sostituire all'articolo 3 il comma 1, affinché vengano ricompresi tra gli ammessi a fruire del beneficio del ritardo nell'adempimento degli obblighi

di leva i cittadini che frequentano gli Istituti di scienze religiose per la preparazione degli insegnanti di religione, ovvero facoltà teologiche di confessioni religiose che abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato italiano tramite appositi accordi. Da ultimo, all'articolo 7, comma 1, andrebbe riconosciuto il diritto ad ottenere la dispensa della ferma di leva nei casi ivi specificati e indipendentemente dal reddito familiare, e non solo il diritto a richiederla; di conseguenza sia soppresso il secondo periodo del comma 2.

Infine all'articolo 7, comma 1, andrebbero ricompresi tra i casi ivi previsti quello di figlio di genitori che abbiano altri 4 figli a carico e quello di appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare o sue forme sostitutive o alternative.

Illustra poi anche una proposta di parere alternativa a quella del relatore.

Il senatore DE SANTIS aderisce alle proposte del collega Gubert.

Il senatore SEMENZATO, pur apprezzando lo sforzo del relatore di recepire le indicazioni emerse nel dibattito, deve rilevare che vi sono ancora alcune lacune. Chiede quindi che lo schema di parere sia integrato prevedendo le seguenti condizioni: all'articolo 1, comma 2, infine sia aggiunto il seguente periodo: «decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa» e sia sostituito il comma 5 con il seguente: «per gli obiettori di coscienza riconosciuti il periodo di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data del riconoscimento ottenuto ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1972. Comunque il servizio deve avere inizio entro un anno dalla data di presentazione della domanda». All'articolo 3 il parere favorevole dovrebbe essere condizionato dalla riformulazione del comma 2, in modo da conservare il meccanismo attualmente in vigore. All'articolo 7 occorrerebbe modificare la lettera b) del comma 1 prevedendo che tra i cittadini che possono ottenere la dispensa dalla ferma di leva siano ricompresi gli arruolati con prole. Inoltre al comma 3, lettera b), le parole «responsabile diretto e determinante» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti «responsabile determinante». Infine alla lettera d) del comma 3 occorrerebbe sopprimere le parole «in sede amministrativa».

Il senatore MANCA dà atto degli sforzi compiuti dal relatore per tentare di correggere il più possibile il testo in esame, senza però varare un parere ad esso contrario; tuttavia, si mostra profondamente perplesso per il risultato cui sembra si stia pervenendo. Ricorda la sua contrarietà al posticipo della visita di leva, che giustamente secondo la normativa vigente si svolge al 18 anno di età. Conclude segnalando, alla luce delle osservazioni e delle condizioni presentate dal relatore, l'opportunità di una riscrittura dell'intero articolato.

Il senatore MANFREDI nota che, proseguendo l'approfondimento da parte della Commissione, emergono vieppiù errori e manchevolezze

nel testo governativo. Esprime adesione alla bozza di parere illustrata dal senatore Gubert.

Il senatore UCCHIELLI condivide la tesi di ritenere necessario privilegiare un esame accurato e ricorda che sarebbe stato utile effettuare delle audizioni; tuttavia, mostra interesse verso la bozza odierna presentata dal relatore e dichiara piena fiducia verso le assicurazioni offerte dal rappresentante del Governo. Da ultimo, preannuncia il voto favorevole alla bozza di parere del relatore, dianzi illustrata.

Il senatore DOLAZZA ritiene che le variegata critiche formulate al provvedimento in titolo sono ampiamente condivisibili, giacchè dettate dalla conoscenza dei problemi concreti e ispirate dal buon senso. Con riferimento alla proposta di parere favorevole con osservazioni e con condizioni presentata dal relatore dichiara di temere che esse avranno scarso seguito presso il Governo in sede di redazione del testo definitivo. Preannuncia voto ad esso non favorevole, giacchè non si tengono in debito conto le esigenze concrete dei cittadini.

Il senatore LORETO replica ribadendo il suo favore in linea di massima allo schema di decreto in esame, pur confermando le sue ampie perplessità: infatti il provvedimento in titolo mostra segnali di modernità che non vanno trascurati. Sottolinea che molte critiche formulate dall'opposizione sono state da lui recepite e ritiene che alcune non potevano essere accolte come ad esempio quelle sull'obiezione di coscienza, giacchè la sede più appropriata per affrontarle risiede in un provvedimento legislativo e non in atto delegato.

Il senatore SEMENZATO non trova sufficiente chiarezza politica nella posizione del relatore e chiede chiarimenti sulle questioni da lui sollevate.

Il senatore GUBERT invita a maggiore chiarezza nella redazione finale dell'emanando parere.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI rammenta che il Parlamento dispone di numerosi strumenti per controllare l'attuazione della normativa e propone di riscrivere i contenuti della bozza del parere distinguendo in modo chiaro quali siano le condizioni e quali siano le osservazioni.

Dopo interventi adesivi del senatore AGOSTINI e del relatore, la Commissione conviene nel conferire mandato al relatore per la stesura di una nuova bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, Giovedì 18 dicembre alle ore 9 con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna, al fine di ultimare l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

La seduta termina alle ore 16,35.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

98ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la presidenza del consiglio dei ministri Parisi e per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,25.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, e dell'articolo 3, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C05ª, 0005ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il relatore FIGURELLI si riserva di formulare successivamente una proposta di parere sullo schema di decreto in esame, in considerazione del fatto che la documentazione aggiuntiva da lui richiesta al Governo nel corso della precedente seduta non è ancora pervenuta. Appare inoltre indispensabile tener conto del contributo critico e di proposte che potrà emergere dal dibattito, nonché delle osservazioni che la Commissione 7ª formulerà sullo schema di decreto.

Porta quindi a conoscenza della Commissione alcuni dati relativi a stanziamenti ordinari di bilancio a favore di alcune istituzioni culturali comprese tra i beneficiari del riparto di risorse previsto nel decreto in esame. In particolare, ai sensi della legislazione vigente, il Ministero per i beni culturali e ambientali eroga annualmente due tipi di contributi alle istituzioni culturali. Il primo riguarda le istituzioni che presentano determinati requisiti previsti dalla legge, alle quali viene attribuito un contri-

buto annuo, il cui ammontare è determinato ogni tre anni da una tabella su cui le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere. La tabella viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed attualmente è in vigore quella relativa al triennio 1997-1999. Ad altre istituzioni può essere concesso un contributo determinato ogni anno con decreto ministeriale. Tale decreto non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non è oggetto di altre forme di pubblicità. È quindi possibile verificare solo quali, fra le istituzioni culturali inserite nell'elenco di cui al decreto in esame, siano inserite anche nella tabella triennale e ricevano il relativo contributo annuo. Ad esempio, nella tabella triennale 1997-1999, sono presenti anche le seguenti istituzioni: l'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, l'Istituto e museo di storia della scienza, la Società internazionale per lo studio del Medio Evo latino, la Fondazione Ezio Franceschini e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia. È appena il caso di ricordare che il Ministero eroga numerosi altri tipi di contributo a vario titolo, sui quali solo il Governo potrebbe offrire una panoramica esaustiva.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene indispensabile che il Governo fornisca la necessaria documentazione aggiuntiva in tempo utile perché la Commissione possa formulare il proprio parere sullo schema di decreto in esame. A tale scopo, propone al Presidente di indirizzare al Ministro del tesoro una richiesta volta alla sollecita acquisizione da parte della Commissione dei dati in questione.

Dopo aver ricordato che appare prioritaria la definizione del carattere straordinario o meno del finanziamento erogato alle singole istituzioni, il relatore sottolinea che alla luce di tale parametro dovrà essere valutata la congruità del riparto proposto dal Governo rispetto alla dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio nella relazione che accompagna lo schema di decreto in esame, nella quale si manifesta l'intento di voler anticipare, già a partire dall'anno in corso, l'applicazione dei criteri e delle procedure previsti nello schema di Regolamento già esaminato dalla Commissione.

Il presidente COVIELLO assicura che si farà interprete, nelle vie brevi, presso il Ministro del tesoro dell'esigenza informativa segnalata dal relatore e preannuncia la convocazione di una nuova seduta della Commissione entro la scadenza del termine previsto per l'espressione del parere.

Interviene quindi il senatore TAROLLI, il quale, dopo avere espresso apprezzamento per la puntuale analisi svolta dal relatore, esprime forti perplessità sullo squilibrio territoriale che si rende evidente nella ripartizione delle risorse in questione proposta dal Governo. In particolare, non appare condivisibile l'erogazione di finanziamenti ad enti e strutture operanti prevalentemente nelle aree del Centro-Nord, mentre alcune meritevoli istituzioni situate in aree meridionali, quali ad esempio il Teatro Bellini di Napoli, sono state escluse dal riparto.

Segnala inoltre che non appare giustificata l'attribuzione di alcuni dei finanziamenti in questione attraverso l'intermediazione delle rispetti-

ve amministrazioni comunali, soprattutto alla luce del fatto che tale criterio non sembra essere stato seguito uniformemente. Preannuncia quindi, in assenza di puntuali chiarimenti sulle questioni evocate, una valutazione negativa sullo schema di decreto in esame.

Il senatore MORANDO sottolinea che il decreto di ripartizione delle risorse dell'8 per mille all'esame si situa in una fase di transizione normativa, poichè il Regolamento che definisce criteri e procedure per l'erogazione dei fondi in questione troverà formale applicazione solo a partire dal prossimo esercizio finanziario. La valutazione del carattere straordinario o meno dei finanziamenti previsti nello schema in esame deve quindi necessariamente tener conto del fatto che esso rappresenta una prima anticipazione di parametri non ancora giuridicamente vigenti. Rileva quindi che l'elenco dei soggetti e delle istituzioni ammesse al finanziamento rappresenta un primo lodevole sforzo di applicazione del parametro della straordinarietà, codificato appunto nel suddetto Regolamento. In particolare, accanto all'indicazione dei beneficiari del finanziamento, appare infatti anche la individuazione dello specifico intervento che si intende finanziare. A fronte di tale individuazione, la verifica del carattere di straordinarietà del finanziamento, la cui necessità è stata segnalata dal relatore, può essere effettuata più agevolmente, essendo sufficiente accertare che lo specifico intervento finanziato non rientri nell'ordinaria attività di gestione delle istituzioni in questione. Solo a seguito dell'adozione del Regolamento citato sarà possibile effettuare un puntuale e penetrante controllo in relazione all'osservanza dei criteri e dei parametri, anche a carattere territoriale, in esso previsti.

Il senatore DE MARTINO Guido evidenzia che il parere della Commissione sullo schema di decreto in esame rappresenta una forma di controllo parlamentare su uno specifico atto del Governo, intrinsecamente limitata dal fatto che il sindacato viene effettuato *ex ante* e non *ex post*, nonchè dal carattere necessariamente non vincolante del parere. Soffermandosi quindi sull'entità delle risorse ripartite, rileva che l'importo complessivo della quota di competenza statale derivante dall'8 per mille dell'IRPEF risulta di molto superiore alla somma ripartita con il decreto in esame, a causa dei precedenti utilizzi intervenuti nel corso dell'anno. In proposito, sottolinea come l'eventuale differenza positiva di gettito registrata a consuntivo non risulta oggetto di conguaglio, diversamente da quanto previsto in relazione alla quota di competenza della Chiesa cattolica. Chiede quindi al Governo di fornire elementi informativi circa l'effettiva istituzione e l'operato della Commissione paritetica triennale prevista dall'articolo 49 della legge n. 222 del 1985.

Dopo essersi richiamato alle considerazioni svolte dal relatore e dal senatore Morando, che dichiara di condividere, sottolinea che lo schema di decreto in esame rappresenta uno sforzo di trasparenza che va nella giusta direzione, anche nel senso di una maggiore definizione del carattere di straordinarietà degli interventi. Rileva tuttavia uno squilibrio territoriale degli stessi a sfavore delle istituzioni e degli enti operanti nel Mezzogiorno, che risulta del tutto immotivato, soprattutto in considera-

zione della presenza in tali aree di soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento citato, quali ad esempio il Teatro Bellini e il Teatro Nuovo di Napoli, che appaiono meritevoli di essere inseriti nell'elenco dei beneficiari del finanziamento.

Ha quindi la parola il senatore GIARETTA, il quale dichiara di condividere le considerazioni esposte dal relatore, soprattutto con riguardo alla esigenza di verificare il rispetto dei criteri di carattere generale individuati nel Regolamento per il riparto delle risorse in questione. In proposito, ritiene che, già a partire dall'anno in corso, il Governo avrebbe potuto compiere uno sforzo maggiore di trasparenza ed omogeneità nella determinazione dei soggetti ammessi al riparto, con particolare riferimento ad una più equilibrata ripartizione territoriale degli interventi, che sembrano penalizzare in misura particolare le aree del Nord-Est del Paese. Alla luce di tali considerazioni, auspica che possa essere presto superata la fase di transizione normativa per una piena applicazione dei criteri e delle procedure indicati nel Regolamento citato.

Il senatore MARINO, associandosi alle osservazioni formulate dal relatore, si sofferma sull'attività e sul prestigio internazionale dell'Istituto di studi filosofici di Napoli, sottolineando l'insufficienza delle risorse finanziarie ad esso attribuite in via ordinaria a valere sul bilancio dello Stato. Sottolinea, in proposito, che per questo ed altre analoghe istituzioni culturali appare del tutto incongruo il riferimento all'ubicazione della sede, in considerazione della rilevanza più generale delle attività da essi svolte. Evidenzia quindi che nel Regolamento sui criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse derivanti dall'8 per mille viene conferito specifico rilievo, tra gli interventi ammessi al riparto, a quelli concernenti la conservazione dei beni culturali, che a suo avviso appaiono particolarmente meritevoli di interesse, in rapporto ad esempio alle attività musicali, teatrali e cinematografiche, che già beneficiano di consistenti trasferimenti a carattere ordinario da parte del bilancio dello Stato. In conclusione, preannuncia il proprio avviso favorevole sullo schema di decreto in esame, pur ribadendo alcune perplessità sulla specifica proposta di riparto in esso contenuta.

Il senatore RIPAMONTI, dopo aver rilevato che la relazione svolta dal senatore Figurelli contiene interessanti spunti di riflessione, sottolinea che lo schema di decreto in esame si colloca in una fase normativa transitoria, per cui esso non può non riflettere alcuni aspetti della prassi precedentemente seguita. Mancano quindi, al momento, puntuali elementi informativi che consentano di stabilire quali interventi rivestano il carattere di straordinarietà richiesto dal Regolamento che ha fissato i criteri e le procedure per l'erogazione delle risorse in questione. Va inoltre sottolineato che lo schema in esame riguarda solo una quota (pari a circa un terzo) delle risorse complessive di competenza statale, per effetto dei successivi utilizzi contenuti in provvedimenti d'urgenza convertiti dal Parlamento. Dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza di un maggiore equilibrio territoriale degli interventi, ritiene necessario che

nel parere sia contenuta un'indicazione tesa a privilegiare gli interventi nel campo della protezione civile, che appaiono assolutamente necessari anche alla luce delle recenti emergenze. Conclude ribadendo l'esigenza, segnalata dal relatore, di eliminare quei finanziamenti privi del requisito della straordinarietà, dando priorità ad interventi per calamità naturali.

Il senatore FERRANTE evidenzia che lo schema di decreto in esame rappresenta uno sforzo apprezzabile di adozione dei criteri fissati nel Regolamento con il quale si è inteso disciplinare più puntualmente l'attività di ripartizione delle risorse di competenza statale derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF. Appare quindi significativo e condivisibile l'intento del Governo di anticipare l'applicazione di tali criteri, pur nei limiti consentiti dagli utilizzi già avvenuti in corso d'anno, su alcuni dei quali (ad esempio gli interventi relativi alla missione in Albania) la stessa Corte dei conti ha segnalato l'incongruità rispetto alle finalità stabilite dalla legge. È quindi indispensabile che a partire dal prossimo esercizio finanziario si abbia il pieno rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti nel Regolamento citato, abbandonando definitivamente alcuni aspetti della prassi applicativa fino ad ora seguita. Conclude richiamandosi alle osservazioni formulate dal relatore, dal senatore Morando e dal senatore De Martino.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

109^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché al riparto dei relativi proventi (n. 175)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame; parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06^a, 0012^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CADDEO illustra uno schema di parere, nel quale in premessa si esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame. Tale valutazione positiva è motivata dalla corrispondenza tra i principi dettati dal comma 78 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 e le disposizioni in esso recate. Si realizza una efficace divisione dei compiti tra il Ministero delle finanze ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e i concessionari del servizio di accettazione delle scommesse. Lo schema di regolamento prevede inoltre l'attribuzione con gara europea delle concessioni in parola, nonché l'attribuzione allo Stato della gestione del totalizzatore nazionale.

Il relatore passa quindi ad illustrare le osservazioni allo schema di regolamento, facendo presente che appare opportuno prevedere la possibilità che le scommesse siano effettuate anche per via telematica e telefonica. Si ritiene inoltre utile consentire all'UNIRE la facoltà di proporre sia l'introduzione di nuove scommesse, che la modifica di quelle esi-

stenti. Per quanto riguarda la formazione del calendario ippico, e per adeguarlo maggiormente alle esigenze di mercato, appare preferibile attribuire all'UNIRE la facoltà di proporre uno schema di calendario, riservando invece ai due Ministeri competenti il potere di verifica e controllo, anche in relazione alle direttive impartite in merito. Sempre in tema di calendario, appare opportuno prevedere una programmazione delle corse a cadenza annuale, invece che semestrale, semplificando quindi le procedure amministrative. Per quanto riguarda invece le concessioni oggi attribuite all'UNIRE, il relatore ritiene preferibile una riduzione del periodo delle concessioni stesse, in modo tale che, dal momento del loro rinnovo, l'esercizio della raccolta delle scommesse sia regolato in base alla normativa dettata dal Regolamento. Ritiene infine opportuno modificare lo schema di regolamento in titolo per quanto riguarda la materia delle sanzioni non penali, in quanto tutti i riferimenti normativi vanno opportunamente riferiti al testo del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662 del 1996.

Interviene quindi il senatore COSTA il quale, pur valutando positivamente le norme previste nello schema di regolamento, rileva un eccessivo accentramento delle funzioni in capo al Ministro delle finanze, soprattutto in relazione alla gestione del totalizzatore unico. Trattandosi di un servizio assimilabile, per qualche aspetto, alla riscossione dei tributi, appare preferibile attribuire tale servizio in concessione, facendo salvi i poteri di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Preannuncia quindi il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, ove modificato nel senso da lui indicato.

Interviene quindi il senatore BONAVITA, il quale non condivide l'ipotesi del senatore Costa di affidare in concessione la gestione del totalizzatore unico, sottolineando, invece, l'esigenza che l'intera gamma delle informazioni sull'andamento delle scommesse assunte in tempo reale nel totalizzatore unico sia sottoposta al controllo esclusivo dell'Amministrazione finanziaria. Preannuncia quindi il voto favorevole sullo schema di parere illustrato.

Anche il senatore ALBERTINI concorda con le valutazioni positive sullo schema di parere illustrato dal senatore Caddeo.

Il Presidente ANGIUS invita il senatore Caddeo a modificare lo schema di parere illustrato, laddove si fa riferimento all'abbreviazione dei tempi della concessione attualmente attribuita all'UNIRE.

Dopo un ulteriore intervento del senatore BONAVITA, il senatore CADDEO modifica il parere precedentemente illustrato, precisando la sollecitazione al Governo a ridurre i tempi delle concessioni attualmente attribuite all'UNIRE in vista dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla incompatibilità tra gestione degli ippodromi e gestione della raccolta delle scommesse TRIS.

Dopo tale ultima precisazione, con l'astensione del senatore COSTA, viene approvato, a maggioranza, lo schema di parere favorevole del relatore Caddeo con le osservazioni in precedenza illustrate.

IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Non essendoci altri iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente ANGIUS dà la parola al relatore Bonavita.

Intervenendo in replica, il senatore BONAVITA ribadisce l'orientamento espresso in precedenza di presentare emendamenti che tengano conto del fatto che numerose disposizioni contenute nel disegno di legge sono state introdotte in altri provvedimenti.

Il sottosegretario CASTELLANI concorda con le osservazioni svolte dal relatore. In relazione alla richiesta avanzata dal senatore Albertini, informa che il provvedimento relativo all'Ente Tabacchi italiani è attualmente all'esame della Commissione finanze della Camera dei deputati.

Il Presidente ANGIUS propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 15 di Martedì 13 gennaio 1998.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore PASQUINI sollecita lo svolgimento della interrogazione da lui presentata al Ministro del tesoro sull'istituzione dell'anagrafe dei conti e dei depositi (3-01133).

Il senatore BONAVITA sollecita lo svolgimento dell'interrogazione da lui presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro sulla gestione dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (3-00527).

Il Presidente ANGIUS assicura che si farà interprete presso il Governo delle richieste testè avanzate.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che le sedute di domani, giovedì 18 dicembre, già convocate per le ore nove e per le ore quindici, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

152^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0055^o)

Il presidente OSSICINI prospetta l'opportunità di integrare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi e di quella di domani con l'esame in sede referente del disegno di legge sulle celebrazioni della bandiera nazionale – sollecitato da alcuni Gruppi – nonché con l'esame in sede consultiva del disegno di legge sugli abusi sessuali ai minori, rimesso ieri dalla Sottocommissione pareri alla sede plenaria.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184)

(Osservazioni alla 5^a Commissione: esame e rinvio)
(R139 b00, C05^a, 0005^o)

Riferisce alla Commissione il relatore designato MELE, il quale illustra uno schema di osservazioni da trasmettere alla Commissione bilancio. Egli ricorda preliminarmente come la necessità di una più stringente disciplina per l'impiego della quota di pertinenza statale dell'8 per mille IRPEF – da tempo segnalata dal Parlamento – sia stata colta dal Governo, che ha predisposto un regolamento, attualmente in corso di

emanazione; lo schema di riparto relativo al 1997, ora in esame, tiene già conto, almeno per taluni aspetti, delle indicazioni contenute in tale regolamento. Ciò nonostante, non possono disconoscersi purtroppo alcuni aspetti di continuità rispetto al passato, come testimoniato dalla reiterata attribuzione di finanziamenti in favore dei medesimi enti rispetto agli anni scorsi. Ciò fa paventare il rischio che gli interventi finanziati con la quota di competenza statale dell'8 per mille IRPEF finiscano con il perdere il carattere di straordinarietà loro attribuito dalla legge per divenire forme di finanziamento ordinario. L'incremento della quota di competenza statale registrato negli ultimi anni, benchè modesto in termini assoluti, denota invece un'accresciuta fiducia dei contribuenti nei confronti dello Stato, cui dovrebbe corrispondere una sempre maggiore pubblicizzazione degli interventi che possono essere realizzati con tali fondi.

Pur valutando positivamente gli intendimenti del Governo nel loro complesso sull'utilizzazione dei fondi a disposizione per quest'anno, il relatore lamenta infine la scarsa documentazione trasmessa sui requisiti richiesti per l'ammissione ai finanziamenti e sulla rendicontazione delle attività svolte con i contributi ricevuti lo scorso anno. Propone pertanto la formulazione di osservazioni che impegnino il Governo a rispettare, nell'emanazione definitiva del decreto di riparto, il parere reso in sede parlamentare, operando le necessarie correzioni per rendere più precisi e coerenti i criteri di erogazione dei fondi.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE rileva a sua volta con amarezza un carattere di continuità rispetto al passato. Già nel corso dell'esame dello schema di riparto per l'anno scorso, la Commissione aveva avuto modo di richiedere una maggiore trasparenza sui criteri seguiti dal Governo nell'erogazione dei fondi disponibili. In assenza dell'elaborazione definitiva dei suddetti criteri, la continuità nell'attribuzione dei contributi diventa tuttavia una grave responsabilità del Governo in carica. È infatti inconcepibile che non siano una volta per tutte fissate procedure certe per l'accesso ai finanziamenti ed individuati criteri oggettivi di riparto. Al di là del giudizio sui singoli interventi prefigurati dal Governo, molti dei quali indubbiamente condivisibili, non si può non osservare infatti che altre situazioni meriterebbero analoga considerazione, soprattutto nell'ottica di una più equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C07^a, 0055^o)

Il presidente OSSICINI avverte che, secondo quanto testè concordato, la seduta pomeridiana è anticipata alle ore 15. L'ordine del giorno

di tale seduta e di quella già prevista per domani è integrato dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 2773, recante proroga delle disposizioni della legge n. 671 del 1996, relativa al bicentenario della bandiera nazionale, nonchè dall'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2888, recante norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori. Avverte inoltre che alla Commissione è stata assegnata la petizione n. 198, presentata da numerosissimi cittadini, che attiene al disegno di legge n. 932 e che pertanto andrà abbinata a quest'ultimo, già all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente OSSICINI avverte che la Sottocommissione pareri è convocata oggi, alle ore 16,20, per l'esame dei disegni di legge nn. 2883 e 2911.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

153^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (A008 000, C07^a, 0002^o)

Il presidente BISCARDI rivolge un caloroso indirizzo di saluto ai senatori Ascutti e Toniolli che entrano a far parte della Commissione, auspicando un proficuo lavoro comune.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184)**

(Osservazioni alla 5^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

(R139 b00, C05^a, 0005^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la discussione generale.

Il senatore MASULLO ricorda anzitutto che lo schema di decreto attualmente in esame rappresenta la transizione fra il vecchio regime di amministrazione dei fondi derivanti dalla quota di competenza statale dell'8 per mille IRPEF e il nuovo, che avrà compimento con l'entrata in vigore del regolamento sui criteri e sulle procedure per l'utilizzazione dei fondi stessi. A tale riguardo, chiede peraltro il motivo per cui la 7^a Commissione non è stata chiamata a formulare le proprie osservazioni sul relativo schema.

Quanto poi alla proposta di riparto in esame, egli sottolinea che, per legge, i fondi in questione dovrebbero essere devoluti per la conservazione di beni culturali. Il concetto di bene culturale si è tuttavia venuto nel tempo confondendo con il concetto più generale di attività sostenuta dal relativo Ministero, determinando così una contraddizione tra lo spirito della legge e la sua concreta attuazione. Chiede pertanto al Governo se, nell'attribuzione dei finanziamenti in questione, si debba restare fedeli al dettato della legge e valutare il relativo riparto sulla base di quest'ultima, oppure accedere ad una dizione più ampia.

È stato da poi da taluni rilevato, prosegue, che nella distribuzione delle risorse sono stati seguiti i criteri individuati dal regolamento, anche se quest'ultimo – come si è già ricordato – non è ancora entrato in vigore. Ciò ha determinato una sorta di «retroattività» dell'atto, la cui legittimità è per lo meno dubbia.

Il senatore Masullo lamenta poi che il Governo non abbia trasmesso l'elenco completo degli aspiranti al finanziamento. La Commissione, conoscendo solo i destinatari finali dei contributi, non è pertanto in condizione di esprimere un parere consapevole e motivato. D'altronde, non può non rilevarsi che gli interventi proposti rivestono, in taluni casi, carattere gestionale, benchè sia fin troppo evidente che esistono molte situazioni analogamente benemerite che non sono state oggetto di altrettanta considerazione. Tra i tanti, cita il caso dell'Istituto per la storia del Rinascimento di Firenze che è stato totalmente ignorato dalla ripartizione. Al di là dei singoli casi, egli rileva comunque le difficoltà di ripartire i fondi a disposizione in assenza di criteri trasparenti che valgano a rassicurare gli aspiranti non ammessi che l'esclusione è stata dovuta a considerazioni di carattere oggettivo.

Animato da spirito lealmente costruttivo, egli propone quindi l'istituzione di un fondo permanente per l'assegnazione di tali risorse che elimini le difficoltà connesse con una procedura annuale, inserendo la distribuzione delle risorse nell'ottica di una programmazione complessiva. Egli si associa altresì all'esigenza, già sottolineata dal relatore, di garantire una maggiore pubblicità degli interventi che possono essere realizzati con i fondi in questione. Suggestisce infine di istituire un albo degli enti e delle associazioni che corrispondono ai criteri individuati per l'ammissione al contributo, in modo tale che la gestione dei fondi pubblici non solo sia, ma appaia anche pienamente regolare.

Il presidente BISCARDI prende brevemente la parola per precisare che lo schema di regolamento sui criteri e le procedure di utilizzazione della quota di competenza statale dell'8 per mille IRPEF è stato assegnato per il parere alla sola Commissione bilancio. Esso non è stato peraltro ancora emanato definitivamente.

Dopo che il senatore MASULLO ha espresso il proprio rammarico per l'esclusione della Commissione istruttoria dalla procedura consultiva, il presidente BISCARDI ricorda che l'assegnazione è una competenza esclusiva della Presidenza del Senato. Invita poi i membri della Commissione alla maggiore concisione possibile, rammentando che nella seduta odierna occorre procedere anche all'espressione del parere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli schemi di decreti ministeriali istitutivi delle università di Benevento e Catanzaro.

Nel dibattito interviene quindi il senatore MARRI, il quale rileva che lo schema di decreto in esame tende ad estendere la tipologia degli interventi rispetto al dettato della legge. Lamenta poi che la procedura non preveda un termine per la presentazione delle domande di contributo e stigmatizza l'assenza di una reale straordinarietà per la maggior parte degli interventi proposti dal Governo. Veramente straordinari, prosegue, sarebbero invece gli interventi necessari per la ricostruzione delle zone colpite dai recenti eventi sismici nelle regioni Umbria e Marche, interventi invece incomprensibilmente assenti nell'elenco trasmesso dal Governo. Quanto poi alla distribuzione delle risorse sul territorio, egli osserva che sarebbe probabilmente più equo procedere ad una ripartizione regione per regione, in modo tale da assicurare un trattamento analogo a tutte le aree geografiche del Paese.

Dopo aver criticato l'utilizzo di parte dei fondi per fronteggiare l'emergenza Albania, utilizzo che ha fortemente ridotto le quote disponibili per interventi di conservazione dei beni culturali, conclude preannunciando voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

A giudizio del senatore TONIOLLI, il carattere di straordinarietà che la legge prevede per gli interventi ammissibili al contributo dovrebbe di per sé escludere quelli ordinari, i quali dovrebbero rientrare nella

gestione quotidiana. Il legislatore ha infatti espressamente inteso individuare uno strumento per fronteggiare eventi imprevedibili, con il quale contrastano apertamente ripetitive erogazioni «a pioggia», quali quelle effettuate di anno in anno dal Governo. Ai fini di una maggiore trasparenza, ogni intervento dovrebbe poi essere corredato da un piano di spesa, che individuasse le priorità e consentisse un controllo successivo.

Il senatore Toniolli conclude suggerendo di attribuire alle aree terremotate una percentuale pari almeno al 75 per cento del già esiguo residuo ammontare delle risorse, come decurtato da precedenti utilizzazioni per via legislativa.

Il senatore RONCONI dichiara di condividere ed apprezzare la relazione del senatore Mele, soprattutto per la parte in cui ha avanzato critiche alla gestione delle risorse disponibili. Egli lamenta poi a sua volta la mancata trasmissione di un elenco esaustivo di tutte le richieste di contributo, che rende difficile – se non impossibile – una valutazione consapevole delle scelte operate dal Governo. Egli cita poi alcuni esempi di interventi che senz'altro esulano dalla straordinaria conservazione di beni culturali: gli interventi di restauro e valorizzazione a valere sul fondo edifici di culto del Ministero dell'interno, per i quali non sono fornite ulteriori specificazioni; le esigenze straordinarie del teatro comunale dell'Opera di Genova e quelle del Piccolo teatro di Milano; le iniziative concernenti la musica medievale della fondazione Ezio Franceschini. Tutto ciò, lamenta, sottrae fondi a finalità assai più rilevanti quale ad esempio la ricostruzione delle zone terremotate, dove sono stati registrati innegabili, gravissimi danni ad una parte consistente del patrimonio culturale nazionale. A tale proposito, egli ricorda di aver a suo tempo chiesto che la Commissione effettuasse un sopralluogo per verificare i danni subiti dai numerosissimi beni culturali presenti nel territorio, senza tuttavia aver avuto alcun riscontro positivo. Nota invece che altre Commissioni, come ad esempio la 10^a, benchè competenti su settori meno coinvolti dal terremoto, hanno svolto e continuano a svolgere sopralluoghi.

Il presidente BISCARDI assicura al senatore Ronconi che interesserà la Presidenza della Commissione della sua richiesta.

Il senatore CAMPUS osserva che, come già in altre occasioni, il Governo chiede al Parlamento un atto di fede: è infatti a suo giudizio impossibile esprimere un parere motivato e credibile in assenza dell'istruttoria delle singole domande di finanziamento, nonchè di un elenco completo di queste ultime e della motivazione che ha comportato l'esclusione di alcune. Esprime poi l'opinione che la qualificazione di molti degli interventi proposti come straordinari sia esclusivamente legata all'esigenza di farli rientrare nell'ambito di applicazione della legge. Non si comprende infatti altrimenti la reiterata erogazione di finanziamenti ad enti quali il teatro dell'Opera di Genova, l'associazione Sandro Pertini di Firenze e la Scuola di musica di Fiesole. Dopo aver osservato come, forse casualmente, risultano privilegiate alcune zone a particolare

colorazione politica, conclude preannunciando voto contrario sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Il senatore BEVILACQUA si associa alle critiche emerse nel dibattito, rilevando a sua volta l'inconcepibile circostanza che non vengano finanziati interventi su beni culturali insistenti nel Sud del Paese. Ciò, nonostante che il Meridione non sia certo privo di rilevanti beni culturali che senz'altro necessitano di straordinari interventi di recupero. Lamenta quindi che il Governo non abbia rispettato l'impegno assunto di trasmettere un elenco completo delle domande di contributo per consentire una più analitica valutazione complessiva, nonché la rendicontazione dei contributi ricevuti l'anno scorso. Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nel proporre un parere favorevole, nonostante le numerose critiche avanzate, preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Interviene infine il senatore LOMBARDI SATRIANI, il quale critica anzitutto la decisione di non aver sottoposto alla Commissione istruzione lo schema di regolamento sui criteri e sulle procedure trasmesso al Parlamento l'ottobre scorso. Tra gli interventi che possono essere finanziati attraverso i fondi in questione rivestono infatti particolare rilievo quelli di conservazione dei beni culturali, il che rende la 7^a Commissione indubbiamente competente ad esprimersi in merito.

Quanto poi allo schema di riparto attualmente in esame, lamenta l'assoluta assenza di un'equa rappresentanza territoriale: poichè le regioni meridionali non sono infatti desertificate, non si comprende come mai al Sud nessun bene culturale sia stato oggetto di finanziamento. Chiede pertanto che il Governo fornisca adeguate spiegazioni in ordine alle proprie scelte, al fine di consentire l'espressione di un parere cosciente che non equivalga ad un frustrante assenso fideistico.

Il presidente BISCARDI ricorda che la competenza sul riparto della quota di competenza statale dell'8 per mille IRPEF è sempre stata riconosciuta alla Commissione bilancio, per la generale competenza di questa in materia di spesa, giacchè la legge destina l'8 per mille IRPEF a finalità eterogenee. La possibilità che la 7^a Commissione formuli a quest'ultima delle osservazioni sui decreti annuali di riparto rappresenta pertanto un riconoscimento da parte della Presidenza del Senato, peraltro neppure previsto dal Regolamento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario PARISI, il quale tiene a circoscrivere anzitutto l'oggetto della discussione, rappresentato dallo schema di riparto dei fondi attualmente disponibili. Ricorda infatti che della quota iniziale, pari a 183 miliardi, 125 sono già stati destinati a determinati interventi con specifici provvedimenti legislativi. Il Parlamento è pertanto chiamato ora ad esprimersi solo sulla quota residua, pari a circa 58 miliardi. Considerando poi cumulativamente la ripartizione effettuata dai suddetti provvedimenti legislativi e dallo schema di riparto in esame, si evince che la stragrande maggioranza degli interventi finanziati sono pienamente rientranti nell'ambito delle

finalità previste dal legislatore: 46 miliardi sono infatti destinati alla conservazione di beni culturali, 58 a calamità naturali e 65 a interventi in favore dei rifugiati e contro la fame nel mondo. Residuano pertanto poco più di 13 miliardi, che sono stati destinati a interventi di carattere culturale diversi dalla conservazione. Ed è proprio su questi ultimi, pari tuttavia a meno del 10 per cento della somma complessiva, che si riferisce la maggioranza delle critiche avanzate. L'esigenza di un regolamento che individui criteri e procedure certe è comunque innegabile ed in questo senso assicura che esso è in corso di emanazione. Conferma peraltro che esso, proprio perchè non ancora entrato in vigore, non è stato applicato nella ripartizione attualmente in esame, benchè il Governo abbia tentato di anticiparne i contenuti di rigore ed obiettività. Resta tuttavia innegabile che il riparto in esame risente di una transitorietà che giustifica parte dei rilievi critici avanzati.

Quanto poi al mancato utilizzo dei fondi in favore delle zone terremotate, egli precisa che la ripartizione attualmente in discussione riguarda interventi resisi necessari l'anno scorso; la ricostruzione delle zone terremotate sarà invece presa in considerazione l'anno prossimo.

Il Sottosegretario si sofferma poi sulla lamentata distorsione territoriale nell'attribuzione delle risorse. Anzitutto, chiarisce che le domande di ammissione al contributo sono state in tutto 58, delle quali 17 escluse per mancanza di requisiti soggettivi ovvero perchè indefinite nella destinazione ovvero ancora in quanto estranee alle finalità della legge. Delle 41 domande prese in considerazione, a parte 3 provenienti da amministrazioni dello Stato, 16 provenivano dal Nord, 18 dal Centro e solo 4 dal Sud: di queste, ne sono state ammesse 8 del Nord, 11 del Centro e 3 del Sud, dal che si desume come il Sud abbia conosciuto una altissima percentuale di ammissioni (3 su 4). La distorsione nasce invece a monte, nella fase di presentazione delle domande, probabilmente a causa di carenze ed inadeguatezze nella pubblicità delle procedure. Dall'anno prossimo, a tali disfunzioni porrà tuttavia rimedio il più volte ricordato regolamento in corso di emanazione.

In una breve interruzione, il senatore MASULLO evidenzia che nello schema di regolamento trasmesso al Parlamento non siano tuttavia disciplinate le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

Il sottosegretario PARISI informa che, a seguito di precise indicazioni espresse in tal senso in sede parlamentare, il testo definitivo del regolamento disciplinerà anche le suddette modalità. Riprendendo la propria replica, chiarisce poi che nella valutazione delle 41 domande prese in considerazione, il Governo - attraverso una complessa procedura che ha interessato varie amministrazioni dello Stato - ha svolto un'analisi comparativa, anticipando alcuni elementi contenuti nel regolamento di prossima emanazione: anzitutto, ha privilegiato i progetti rispetto ai soggetti, destinando i fondi ad interventi realmente eccezionali

(quanto ai contributi al teatro dell'Opera di Genova, ricorda che si tratta di una emergenza che dal 1991 è stata risolta proprio ricorrendo ai fondi in questione, ma che comunque il Governo ritiene che dall'anno prossimo debba essere risolta diversamente); inoltre, ha introdotto nella documentazione trasmessa alle Camere anche le finalità per le quali i contributi sono attribuiti a determinati destinatari. Non è stato invece possibile trasmettere il rendiconto delle spese sostenute negli anni passati, perchè in questo caso si sarebbe trattato di una vera e propria retroattività di un regolamento non ancora in vigore.

Il sottosegretario Parisi chiarisce infine che il fondo per gli edifici di culto è un fondo pubblico relativo ad edifici demaniali, cui è stato attribuito un finanziamento assai inferiore rispetto alla richiesta, al fine di poter corrispondere anche alle esigenze della protezione civile, analogamente afferente il Ministero dell'interno.

Il relatore MELE ringrazia a sua volta gli intervenuti nel dibattito e illustra uno schema di parere in cui la Commissione, rilevato l'incremento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro rideterminato in sede di assestamento di bilancio in lire 183.600.000.000, che manifesta un modesto aumento di fiducia nella utilizzazione dei fondi 8 per mille da parte dello Stato, ritiene che proprio per questo tale utilizzazione debba rispondere sempre più a criteri rigorosi e precisi.

La Commissione apprezza poi molto positivamente le intenzioni presenti nella lettera di trasmissione del Presidente del Consiglio, di privilegiare la realizzazione di progetti piuttosto che il finanziamento di gestioni e attività correnti; al contempo non può non rilevare, per le parti di propria competenza, che pur in presenza di una sostanziale anticipazione dei criteri presenti nello schema di regolamento in corso di emanazione, l'utilizzazione della quota di pertinenza statale dell'8 per mille IRPEF relativa al 1997 ripercorre di fatto modalità e criteri degli anni precedenti. Permane infatti in alcuni interventi, anche per l'inadeguatezza della legislazione, il carattere di estensione surrettizia e reiterata dell'intervento ordinario che il regolamento si propone di eliminare.

La Commissione rileva altresì che al fine della formulazione di un parere completo lo schema in oggetto non è stato corredato delle necessarie informazioni attorno ai requisiti per l'ammissione al finanziamento e sul rendiconto della utilizzazione dei fondi assegnati nell'anno precedente. Nel valutare positivamente nel suo complesso gli intendimenti del Governo, auspica e richiede quindi per il futuro, con l'approvazione dello schema di regolamento che dovrà recepire le osservazioni scaturite dal dibattito parlamentare, che si operino le necessarie correzioni in merito alla congruità del carattere straordinario dei finanziamenti rendendone più precisi e coerenti i criteri di erogazione.

Il relatore si dichiara poi disponibile ad integrare lo schema di parere dianzi illustrato con riferimento all'esigenza di una maggiore equità nella distribuzione territoriale delle risorse.

Tale schema di parere, posto ai voti, risulta accolto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schemi di decreti ministeriali per l'istituzione delle Università di Benevento e di Catanzaro (n. 185)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995: favorevole)

(R139 b00, C07^a, 0018^o)

Riferisce alla Commissione il relatore MONTICONE, il quale ricorda che i decreti in titolo traggono origine dal piano di sviluppo delle università 1994-1996, che prevedeva altresì l'istituzione delle università del Piemonte orientale e di Varese-Como. Tali ultimi due atenei non hanno tuttavia ancora ultimato le procedure richieste dalla legge e pertanto il Ministero ha proceduto per il momento a completare l'*iter* relativo alle università di Benevento e Catanzaro, che avevano già portato a termine gli adempimenti di rispettiva competenza. In tal modo, sarà possibile avviare i due nuovi atenei già dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Il relatore ricorda tuttavia che non si tratta di nuove università, ma del conferimento di autonomia a sedi universitarie già funzionanti.

Per quanto riguarda l'università di Catanzaro, egli precisa che l'ateneo sarà composto di tre facoltà, con sei corsi di laurea e quindici di diploma universitario. Tale particolare attenzione ai corsi di diploma universitario è assai condivisibile, dal momento che consente una maggiore articolazione dell'offerta formativa. Non si tratta peraltro di una frammentazione dell'ateneo principale, ma di un doveroso riconoscimento alle esigenze del territorio e degli studenti. Anche le tipologie delle facoltà e dei corsi di studio non rappresentano una ripetizione delle discipline umanistiche altrove impartite, ma corrispondono alle esigenze di sviluppo del territorio.

Per quanto riguarda l'università del Sannio, il relatore precisa che essa sarà composta di tre facoltà, di cui una ancora da istituire, con sei corsi di laurea e due di diploma universitario. Anche in questo caso, il bacino di utenza non sarà particolarmente ampio, ma la marginalità dell'area geografica e le esigenze di localizzazione territoriale inducono a valutare positivamente la concessione di autonomia. Il numero degli studenti è comunque già ora sufficiente a consentire un buon avvio dell'ateneo.

Il relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole sugli schemi di decreti in titolo, dal momento che essi promuovono l'autonomia delle università, consentono una migliore risposta alle caratteristiche del territorio soprattutto mediante l'istituzione di numerosi corsi di diploma e ufficializzano comunque attività già presenti, dando una concreta soluzione al sovraffollamento degli atenei.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI rileva anzitutto uno squilibrio nella distribuzione delle sedi universitarie tra Nord e Sud, osservando ad esempio che

la regione Calabria, con 2 milioni di abitanti, può contare su ben 3 atenei. Si tratta di una posizione di avanguardia che va senz'altro riprodotta anche nelle altre regioni del Paese, colmando le vistose lacune presenti soprattutto al Nord. Invita peraltro il Governo ad operare una scelta decisa fra le due opzioni sul tappeto: da una parte l'istituzione di singoli atenei autonomi, che si pone in linea con una maggiore distribuzione territoriale e, dall'altra, l'avvio di super atenei regionali, che rappresenta una soluzione completamente diversa. Poichè l'istituzione dell'università del Piemonte orientale non rientra in nessuna delle suddette ipotesi, invita il Governo a fare chiarezza prima di trasmettere al Parlamento il relativo schema di decreto istitutivo.

Il senatore CAMPUS lamenta che le esigenze finanziarie dei nuovi atenei possano risolversi a danno di quelli già esistenti. Invita poi il Governo a chiarire in che termini si ponga l'istituzione di nuove università con la decisione, recentemente assunta e condivisa dal Parlamento, di procedere solo all'attivazione di sedi decentrate.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, il quale precisa anzitutto che la decisione di accantonare l'espansione quantitativa delle sedi universitarie in favore di obiettivi di qualificazione del sistema nel suo complesso riguarda il programma di sviluppo universitario per il triennio 1998-2000. L'istituzione delle università di Catanzaro e Benevento, nonché del Piemonte orientale e di Varese-Como (i cui decreti istitutivi saranno trasmessi al Parlamento non appena saranno completate le procedure), conseguono invece al precedente piano di sviluppo, valido per il triennio 1994-1996. Si tratta pertanto di un atto sostanzialmente dovuto, i cui oneri sono sì effettivamente parzialmente a carico degli atenei gemmanti, ma per i quali il Governo ha comunque previsto risorse aggiuntive a valere sui fondi della programmazione universitaria.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BEVILACQUA (che prende atto con soddisfazione soprattutto dell'istituzione dell'università di Catanzaro, peraltro già esistente), LORENZI, RONCONI e LOMBARDI SATRIANI (che reca tra l'altro la propria testimonianza personale di docente dell'università calabrese), nonché di astensione del senatore TONIOLLI, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è infine posta ai voti ed accolta.

POSTICIPAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 16,20 è posticipata a domani alle ore 9,15.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

145ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Soriero e per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08ª, 0020ª)

Il PRESIDENTE avverte che in data di ieri è stata deferita alla Commissione la proposta di nomina del Professor Enzo Cheli a Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Secondo la procedura prevista dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, la Commissione può procedere preventivamente ad una audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del candidato. Propone pertanto che tale audizione si svolga nella giornata di lunedì 22 dicembre 1997 con attivazione dell'impianto audiovisivo e la resocontazione stenografica della seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2942) *Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI invita il senatore Castelli ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore CASTELLI illustra tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 precisando che non vi è nessun intento ostruzionistico da parte

della Lega Nord ma piuttosto quello di migliorare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Tanto il relatore CARPINELLI quanto il sottosegretario SORIERO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti sono respinti previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI sugli emendamenti 1.3 e 1.9.

Il senatore LAURO ritira gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il senatore CASTELLI illustra quindi l'emendamento 2.1 che, dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto.

Il senatore Castelli illustra quindi l'emendamento 3.1. che, dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e l'invito al ritiro espresso dal rappresentante del GOVERNO, (e non accolto dal presentatore) posto ai voti, è respinto.

Il senatore Castelli illustra quindi l'emendamento 4.1.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano il senatore Castelli a ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore CASTELLI accoglie l'invito ritirando l'emendamento 4.1. Illustra quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo e invitano il senatore Castelli a ritirare l'emendamento 7.4.

Il senatore CASTELLI accoglie l'invito rivoltogli e ritira l'emendamento 7.4.

Posti separatamente ai voti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7 sono respinti.

Il senatore CASTELLI illustra quindi l'emendamento 10.0.1 che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano a ritirare per la sua trasformazione in un ordine del giorno. Il senatore Castelli accoglie l'invito e ritira l'emendamento 10.0.1. Illustra quindi l'emendamento 11.1 soppressivo dell'intero articolo 11.

Sull'emendamento esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mantenimento dell'articolo 11 che risulta approvato.

Il senatore LAURO rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che,

il comma 1, lettera *b*) capoverso *2-bis* dell'articolo 11 del disegno di legge "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e sviluppo dell'intermodalità" reca modifiche al codice della strada volte a snellire le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto su strada di blocchi di pietra, manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici ed industriali compresi i coils, e laminati grezzi effettuato con veicoli eccezionali;

nello stesso articolo manca un esplicito richiamo ad un preciso obbligo di rispettare comunque le sagome massime degli autoveicoli previste dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ciò potrebbe ingenerare equivoci con pregiudizio della sicurezza stradale,

impegna il Governo

a definire i limiti massimi di eccedenza rispetto all'articolo 61 oltre i quali si rende in ogni caso necessaria una specifica autorizzazione al trasporto, ovvero, in alternativa, dare la facoltà ai proprietari delle strade di subordinare l'uso delle strade stesse da parte degli automezzi con sagome eccedenti i limiti dell'articolo 61, ad una propria autorizzazione».

0/2942/1/8

LAURO

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'ordine del giorno è accolto dalla Commissione.

Il senatore SARTO illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2942, recante "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità",

impegna il Governo

a operare in sede di attuazione della legge ed in particolare attraverso il decreto previsto all'articolo 4, comma 1, in modo che abbiano effettivamente priorità rispetto agli incentivi le aggregazioni di imprese dedicate al potenziamento del trasporto combinato e dei servizi intermodali e in modo che siano previste verifiche a che tali finalizzazioni siano effettivamente attuate dai beneficiari;

a adottare il piano degli interporti e il quadro programmatico necessario a fissare le priorità della rete interportuale;

a operare immediatamente per la razionalizzazione ed il potenziamento del trasporto merci per ferrovia, e utilizzare il documento di

indirizzo previsto all'articolo 9, comma 4, per un effettivo spostamento e riequilibrio dalla gomma al ferro del trasporto merci, e infine a collegare al Piano generale dei trasporti tale indirizzo, in modo da definire a livello nazionale e nel nuovo quadro europeo le scelte prioritarie per il riequilibrio modale del trasporto e della mobilità».

0/2942/2/8

SARTO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2942, recante "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità",

impegna il Governo

affinchè in sede di attuazione dell'articolo 11 della presente legge siano assunte idonee iniziative per la rigorosa tutela della sicurezza della circolazione stradale, nonchè dei profili ambientali connessi all'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dai trasporti disciplinati da tale articolo;

affinchè in base all'effettiva attuazione della disciplina dell'articolo 11, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda al riordino organico della normativa su trasporti eccezionali, nell'ambito di una revisione complessiva del codice della strada».

0/2942/3/8

SARTO

Il relatore CARPINELLI esprime parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

Il sottosegretario SORIERO si dichiara favorevole all'ordine del giorno 0/2942/3/8 mentre si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno 0/2042/2/8 proponendo al presentatore di sostituire la parola: «impegna» con la parola: «invita».

Il senatore SARTO dichiara di accogliere la proposta di modifica avanzata dal rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti i due ordini del giorno sono accolti.

Il senatore CASTELLI illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo

affinchè i contributi di cui all'articolo 4, comma 3, siano finalizzati anche ai corsi di formazione secondo gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994».

0/2942/4/8

CASTELLI

«Il Senato,

impegna il Governo

affinchè le somme stanziare nell'anno 1997, per il settore dell'autotrasporto e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1997 siano destinate alle finalità di cui alla presente legge».

0/2942/5/8

CASTELLI

Sui due ordini del giorno esprimono parere favorevole tanto il RELATORE quanto il sottosegretario SORIERO. Posti separatamente ai voti sono quindi accolti dalla Commissione.

Interviene quindi il senatore LAURO per annunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'approvazione del provvedimento in esame che non risolve i problemi di un settore complesso come quello dell'autotrasporto.

Anche il senatore BORNACIN annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale dichiarando di condividere le motivazioni espresse dal senatore Lauro.

Interviene poi il senatore CASTELLI che, annunciando il voto contrario della Lega Nord-Per la Padania indipendente, sottolinea come il testo potesse essere migliorato tentando di affrontare problemi cruciali che invece rimangono irrisolti.

Interviene infine il senatore BOSI per esprimere il suo voto contrario sul provvedimento in esame.

La Commissione approva infine il mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea in merito all'approvazione del disegno di legge n. 2942, nel testo pervenuto dalla Camera dei Deputati, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici)

(Discussione e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ricordato che il disegno di legge è stato nuovamente assegnato in sede redigente propone in primo luogo di acquisire tutti i lavori svolti in sede referente e quindi il testo elaborato dalla Commissione in quella sede.

Poichè non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE propone inoltre che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato a mezz'ora dopo la sospensione della seduta odierna che propone di riprendere al termine dei lavori dell'Assemblea.

Sulla proposta del Presidente interviene il senatore CASTELLI sottolineando come tempi così ristretti rendano di fatto impossibile poter presentare emendamenti al testo. Si dichiara pertanto contrario alla proposta (che se approvata potrebbe mettere in discussione i buoni rapporti sin qui avuti con la Presidenza) riservandosi di raccogliere le firme necessarie per una rimessione del disegno di legge in sede referente.

Il presidente PETRUCCIOLI, ripercorrendo le vicende del disegno di legge in discussione, ricorda come in sede referente la Commissione abbia svolto un lavoro ampio e approfondito fino all'elaborazione di un testo proposto all'Assemblea e al quale sarebbero stati riferiti gli emendamenti. Fa inoltre presente che le categorie interessate stanno premendo affinché esso veda l'approvazione almeno di un ramo del Parlamento. Ciò infatti agevolerebbe l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 109. Ricorda infine che la nuova assegnazione in sede redigente operata dal Presidente del Senato è stata supportata da una decisione unanime della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Ritiene pertanto che le riserve del senatore Castelli non siano accettabili.

I senatori CÒ, BOSI e SARTO propongono che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato a un'ora dalla sospensione dei lavori della Commissione. Tale proposta è quindi accolta e pertanto il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 17,50.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 20,20.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che la sua decisione di fissare tempi ristrettissimi per la presentazione degli emendamenti presupponeva l'esistenza di un accordo da parte di tutte le forze politiche. Ora, la presentazione di numerosissimi emendamenti da parte del Gruppo della Lega Nord-per la Padania indipendente dimostra che effettivamente si è creato un equivoco che può essere ora chiarito. A tale scopo, si dichiara disponibile a proporre una dilazione a domani alle ore 12 del termine di presentazione degli emendamenti, auspicando che ciò possa contribuire a rasserenare la situazione. È chiaro che una eventuale significativa riduzione del numero degli emendamenti potrebbe consentire alla Commissione di concludere i propri lavori nella giornata di lunedì prossimo e all'Assemblea di approvare definitivamente il provvedimento immediatamente dopo le ferie natalizie.

Il senatore CASTELLI, nel prendere atto con soddisfazione della nuova proposta del presidente Petruccioli, precisa che da parte del suo

Gruppo non vi è nessuna volontà ostruzionistica, ma semplicemente si chiedeva un termine appena più congruo per poter approfondire il provvedimento. Da parte sua si impegna a valutare meglio, sino alle ore 12 di domani, gli emendamenti presentati al fine di ridurli in modo significativo.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R029 000, C08ª, 0020ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 9, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 20,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2942**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.1 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;».

1.2 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.3 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.4 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.5 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

1.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

1.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 6.

1.8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 7.

1.9

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal presidente della regione a provvedere entro il termine di novanta giorni, trascorso il quale il presidente della regione provvede alla realizzazione d'ufficio del piano e alla sua esecuzione mediante la nomina di un Commissario *ad acta*”».

1.0.1

LAURO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 aggiungere il seguente periodo: «I parcheggi di cui al presente comma, ove non siano stati redatti i piani urbani del traffico, potranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente».

2. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122 il primo periodo è sostituito dai seguenti:

“1.I Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.

2.Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati”».

1.0.2

LAURO

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Art. 3.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

3.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Art. 4.

Al comma 3, dopo le parole: «aggiornamento professionale», aggiungere le seguenti: «anche secondo gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994».

4.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Art. 7.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera a), sopprimere la seguente parola: «anche».

7.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

7.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

7.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

Le somme stanziato, nell'anno 1997, per il settore dell'autotrasporto e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1997, sono destinate alle finalità di cui alla presente legge».

10.0.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

135ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*IN SEDE REFERENTE***(278) CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari****(1633) FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura****(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari****(2630) LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto, da parte della 5ª Commissione, un nuovo parere sul disegno di legge n. 2274 e il parere sugli emendamenti, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato nuovamente il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 9, comma 1, sia riformulato nei termini seguenti: "All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, nonché dell'articolo 7, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole", e che l'approvazione definitiva del disegno di legge susseguia a quella della legge finanziaria per il 1998. Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sui seguenti: 1.1, 5.19, 5.11, 5.13, 5.17, 5.10, 5.22, 5.23, 5.14, 5.1, 5.18, 5.15, 5.0.1, 6.7, 7.7, 7.20, 7.22, 7.26, 7.23, 7.10, 7.12, 7.4, 7.24, 7.27, 7.3, 7.16, 7.18, 7.2, 7.8, 7.25, 7.11, 7.17, 7.0.1, 9.1, 9.3, 9.2 e 9.0.1, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Il Presidente informa altresì che – tenuto conto che il relatore è impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna e che il senatore Cusimano ha altresì chiesto di rinviare, in relazione ad impegni del suo Gruppo parlamentare, il seguito dell'esame – è opportuno rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09^a, 0060^o)

Il PRESIDENTE informa che, apprezzate le circostanze e tenuto conto dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta della Commissione già convocata per domani non avrà più luogo. Quanto alla programmazione dei lavori, nel far rilevare che i prossimi impegni di Commissione si incentreranno sull'esame, in terza lettura, dei documenti di bilancio, non appena trasmessi dall'altro ramo del Parlamento, informa altresì che anche la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per domani, al termine della seduta, non avrà più luogo e che una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, verrà convocata la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

(R029 000, C09^a, 0021^o)

Il PRESIDENTE informa che la seduta di domani, giovedì 18 dicembre, già convocata alle ore 15, nonchè l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei Gruppi, convocato al termine della stessa, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2389) SMURAGLIA: *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

(2852) MULAS ed altri: *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Battafarano, è stato incaricato di predisporre un programma per le audizioni previste sulla materia oggetto dei disegni di legge.

Il relatore BATTAFARANO propone di audire le seguenti organizzazioni: CGIL-CISL-UIL; UGL-CISAL; ANCE, ABI, CONFAPI; tutte le associazioni del settore agricolo, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro; le associazioni dell'artigianato; le associazioni del commercio; la conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Propone altresì di chiedere l'invio di pareri scritti alle seguenti organizzazioni: INAIL; ISPESL; SNOP; AIAS; Associazione ambiente e lavoro; Consulta interassociativa; Società italiana di ergonomia; Istituto di medicina sociale; ANCI; tutte le associazioni

della Cooperazione; sindacato dei lavoratori delle costruzioni; sindacati dei lavoratori metalmeccanici; sindacati dei lavoratori chimici.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore MANFROI, il PRESIDENTE fa presente che l'elenco degli organismi da audire e di quelli ai quali andrà richiesto l'invio di documentazione scritta potrà essere integrato ove ne emergesse la necessità.

Non facendosi osservazioni, la proposta formulata dal relatore in ordine al programma di audizioni per i disegni di legge in titolo si intende approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1819) BIANCO ed altri: Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore ZANOLETTI, che fa presente l'opportunità di acquisire l'avviso dei presentatori del disegno di legge prima di assumere ogni determinazione riguardo all'ulteriore *iter*, il seguito dell'esame è rinviato.

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 1997.

La relatrice PILONI esprime apprezzamento per l'impegno annunciato dal sottosegretario Gasparrini per una positiva soluzione di una vicenda che si trascina ormai da troppi anni. Auspica quindi che vengano forniti quanto prima elementi più circostanziati circa il volume di risorse che potranno essere destinate quale copertura finanziaria del provvedimento, alla luce delle determinazioni che saranno assunte nella manovra di bilancio al momento all'esame della Camera dei deputati. Per quanto riguarda il meccanismo prospettato dal sottosegretario Gasparrini per promuovere una ingiusta penalizzazione alla quale hanno dovuto sottostare i cittadini, perlopiù di sesso femminile, esclusi dall'integrazione al minimo in quanto titolari di un reddito familiare superiore di quattro volte al minimo INPS, appare più opportuno abbandonare comunque il criterio di ancorare l'entità dell'integrazione allo stesso reddito familiare. Sarebbe in alternativa preferibile riaffermare il principio che il diritto alla pensione è attribuito al singolo lavoratore, senza che possa assumere rilevanza l'entità degli ulteriori proventi della famiglia di appartenenza. Poichè a quanto ha dichiarato il Governo non vi sono le condizioni

per una immediata abrogazione dell'articolo 4 della legge n.503 del 1992, che ha dato origine alla vicenda, dovrebbe promuoversi un graduale intervento perequativo che ripristini, come richiesto in via subordinata dalle organizzazioni di rappresentanza, il diritto all'integrazione al minimo già nel 1998 per le nate nel 1938 e nel 1939, estendendo poi l'ambito dei beneficiari negli anni successivi.

Il senatore MANFROI, dopo aver espresso vivo disappunto per il protrarsi, al di là delle generiche dichiarazioni di intenti della rappresentante del Governo, di una situazione di incertezza circa la soluzione del problema dell'integrazione al minimo, propone che la Commissione proceda comunque nell'esame del provvedimento, quali che siano le determinazioni dell'Esecutivo.

Dopo un breve intervento del senatore ZANOLETTI, che auspica il superamento di una fase contrassegnata dal susseguirsi di tentativi compromissori privi di seguito, il senatore PELELLA rileva come una soluzione equa del problema dell'ingiusta penalizzazione di alcuni lavoratori rispetto al trattamento di integrazione al minimo sia ormai ineludibile. Al riguardo, appare necessario tutelare il principio per il quale il diritto alla pensione attiene alla sfera del singolo, e non si presta quindi a forme di modulazione in rapporto all'entità del reddito familiare.

Peraltro, sarebbe sterile indulgere in una mera riaffermazione di principi, visto che comunque è necessario reperire idonee forme di copertura finanziaria. Occorre quindi ricercare, d'intesa con il Governo, una soluzione praticabile di compromesso, specie alla luce delle attuali situazioni di difficoltà della finanza pubblica.

In tale contesto, va pertanto considerata con attenzione l'ipotesi di mediazione richiamata dalla relatrice Piloni, che ha il pregio di riaffermare in termini inequivoci il diritto di tutti gli interessati all'integrazione al minimo, e di definire un itinerario realistico per una soluzione generalizzata del problema.

Ha quindi la parola il senatore MANZI, il quale dichiara di concordare con i senatori Manfroi e Zanoletti circa la ineludibilità di una definitiva soluzione del problema dell'ingiusta penalizzazione che si sono trovate a subire molte lavoratrici per effetto dell'articolo 4 della legge n. 503 del 1992.

Il fatto che tale nodo sia rimasto così a lungo irrisolto va ascritto anche ad una certa sottovalutazione della portata del problema che si è avvertita in alcuni componenti dei Governi che si sono succeduti nel tempo, compreso quello attualmente in carica. È auspicabile che l'Esecutivo abbandoni ogni tentazione dilatoria e ponga finalmente mano alla definitiva soluzione del problema.

Interviene quindi il sottosegretario GASPARRINI, la quale ricorda come l'origine del problema debba situarsi nel 1992, allorchè il Governo allora in carica determinò in un multiplo di tre volte il reddito minimo il limite di reddito familiare oltre il quale non sarebbe stato più riconosciuto il diritto all'integrazione dei trattamenti pensionistici. A seguito delle proteste degli interessati, che diedero vita ad una serie di associa-

zioni di categoria, tale limite di reddito familiare fu elevato ad un multiplo di cinque volte il reddito minimo, ma il governo Berlusconi riportò nuovamente il limite a tre volte il minimo INPS; attualmente, la soglia oltre la quale non spetta l'integrazione al minimo è pari a quattro volte il minimo INPS.

In tale contesto, il Governo è riuscito a individuare i mezzi per la copertura di un intervento perequativo, nei termini che sono stati concordati dal ministro Treu con il sottosegretario Macciotta e che troveranno domani un riscontro nell'ambito della manovra finanziaria all'esame della Camera dei deputati.

Con la copertura finanziaria così individuata, potrà intraprendersi finalmente la soluzione del problema, secondo uno scadenziario che preveda la progressiva eliminazione di ogni penalizzazione, a partire dalle lavoratrici nate negli anni 1939 e 1940, in vista di una eliminazione generalizzata dei limiti di reddito familiare.

Dopo un breve intervento del senatore MANFROI, che esprime meraviglia per il fatto che il Governo ancora una volta tenda ad assumere decisioni politicamente rilevanti, e lungamente sollecitate dal Senato, soltanto presso l'altro ramo del Parlamento, la relatrice PILONI esprime apprezzamento per l'ipotesi di soluzione del problema testè prospettata dal sottosegretario Gasparri, che molto opportunamente tende a ripristinare il principio secondo il quale il diritto alla pensione spetta al singolo indipendentemente dal reddito familiare disponibile.

Per garantire una sollecita approvazione del provvedimento, potrebbe peraltro risultare utile valutare l'opportunità di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE fa presente che, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione per le festività natalizie, potrà senz'altro valutarsi la possibilità del trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(800) BATTAFARANO ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(1363) BONATESTA ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 giugno 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 19 giugno 1997 venne rivolto al Governo un invito a ricercare, eventualmente nell'ambito di intese tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, una soluzione al problema posto nei disegni di legge in titolo.

La sottosegretaria GASPARRINI precisa che il parere del Governo sui due disegni di legge all'esame congiunto è contrario, anche sulla

scorta dell'avviso espresso in tal senso dalla Direzione generale della previdenza, che ha acquisito il parere dell'INPS. Le motivazioni sono di ordine giuridico e funzionale: sotto il primo profilo, infatti, non si comprendono le ragioni di pubblico interesse sottese al richiesto inquadramento nella qualifica di primario di sanitari che non poterono essere inquadrate nella predetta qualifica perchè sprovvisti non solo della qualifica richiesta ma anche di altri requisiti, quali l'anzianità di servizio superiore a quindici anni e l'espletamento, per almeno un anno, di incarichi di responsabilità a livello dirigenziale.

Sotto il profilo della funzionalità si segnala che l'organico dei primari è stato ritenuto sovradimensionato dal Dipartimento della funzione pubblica.

Inoltre, anche il Ministero del Tesoro ha evidenziato che il contenuto delle proposte all'esame costituisce una deroga alle disposizioni generali concernenti il possesso di requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali del personale medico del Servizio sanitario nazionale.

Nel prendere atto delle dichiarazioni della rappresentante del Governo, il senatore MANZI, relatore, rileva che i disegni di legge all'esame congiunto si propongono di sanare la situazione di un numero limitato di lavoratori che, senza loro responsabilità, hanno oggettivamente subito un'ingiustizia. La Commissione dovrà pertanto, a suo avviso, valutare la posizione testè espressa dalla Sottosegretaria e adottare le proprie deliberazioni in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame.

Il PRESIDENTE, nel prendere anch'egli atto delle dichiarazioni della sottosegretaria Gasparrini, propone di rinviare il seguito dell'esame, per riflettere ulteriormente sulle possibili ipotesi di soluzione del problema posto dai due disegni di legge, e consentire al relatore di disporre del tempo necessario per formulare una proposta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente SMURAGLIA avverte che la Sottocommissione per i pareri, convocata al termine della seduta odierna, non potrà avere luogo per l'impossibilità di alcuni componenti di essere presenti. Pertanto, la Sottocommissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 dicembre, al termine della seduta già convocata alle ore 8,30, per l'esame del disegno di legge n. 2935, recante interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

121^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

indi del Vice Presidente

MONTELEONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE(A008 000, C12^a, 0002^o)

Il presidente CARELLA comunica di aver ricevuto una lettera dell'onorevole Scapagnini, presidente della Commissione ricerca, sviluppo tecnologico ed energia del Parlamento europeo, che ha invitato il comitato ristretto della Commissione igiene e sanità del Senato incaricato di redigere un testo unificato dei disegni di legge in materia farmaceutica a partecipare alla riunione dell'intergruppo farmaci del Parlamento europeo che si terrà il 13 gennaio 1998 nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo sul tema: «Leggi-quadro nazionali e armonizzazione europea del settore farmaceutico»

Egli ritiene di poter quindi proporre al Presidente di autorizzare una delegazione della Commissione a partecipare alla suddetta riunione in rappresentanza del Senato.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(941) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(1152) TERRACINI. – *Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo*

(1432) AVOGADRO ed altri. – *Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(1700) MANIERI ed altri. – *Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(2658) BRUNI ed altri. – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 941, 1152, 1432, 1700 e richiesta di trasferimento alla sede deliberante. Disgiunzione dei suddetti disegni di legge e rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge n. 2658)

Il relatore, senatore DI ORIO, illustra alla Commissione una proposta di testo unificato dei disegni di legge nn. 941, 1152, 1432 e 1700, proponendo nel contempo la disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2658 relativo all'istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale, che, pur riguardando una materia affine dal punto di vista medico rispetto a quella del riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo, appare però eterogenea dal punto di vista organizzativo e merita pertanto un autonomo approfondimento. Il testo unificato proposto dal relatore si configura come integrativo della disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, e riconosce, quale unico registro di interesse nazionale, il registro italiano dei donatori di midollo osseo istituito presso l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova.

L'articolo 3, poi, istituisce registri regionali presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale.

L'articolo 4 sancisce il carattere volontario e gratuito dell'atto di donazione del midollo osseo e stabilisce che i donatori possono essere unicamente cittadini maggiorenni iscritti nel registro nazionale che siano stati sottoposti al prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di tutela dei lavoratori donatori di midollo osseo, mentre l'articolo 6 stabilisce le modalità di copertura delle spese per le prestazioni inerenti alle attività di trapianto del midollo osseo.

L'articolo 7 fa rinvio all'articolo 15 della legge n. 107 del 1990 per la disciplina dell'importazione e dell'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto.

Mentre l'articolo 8 rinvia alla normativa di secondo grado la definizione della disciplina delle attività del registro nazionale, l'articolo 9 istituisce presso il Ministero della sanità, con funzioni consultive e promozionali, la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, composta da un rappresentante del registro nazionale, da

due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari, da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia e altre patologie del sistema linfoemopoietico, da sette esperti designati dal Ministro della sanità, da un ufficiale medico della sanità militare designato dal Ministro della difesa.

Dopo un intervento favorevole del senatore BRUNI, la Commissione concorda sulla proposta del relatore di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 2658.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione sul testo proposto dal relatore.

Il senatore TOMASSINI esprime vivo apprezzamento per la brillante sintesi operata dal relatore tra i quattro disegni di legge. Egli ritiene che il testo proposto costituisca un quadro normativo idoneo a ottimizzare il sistema di ricerca dei donatori non consanguinei di midollo osseo. Egli ritiene peraltro opportuno modificare la composizione della Commissione prevista dall'articolo 9, che appare nell'attuale formulazione eccessivamente pletorica.

Il senatore Roberto NAPOLI esprime perplessità circa l'opportunità di approvare un disegno di legge che disciplina un settore particolare della materia dei trapianti, proprio mentre sono in corso d'esame da parte della Commissione affari sociali della Camera dei deputati i disegni di legge approvati da questo ramo del Parlamento in materia di manifestazione di volontà e organizzazione del sistema dei prelievi e dei trapianti. In particolare, egli ritiene che l'istituzione della Commissione di cui all'articolo 9 del testo proposto dal relatore possa determinare una sovrapposizione di competenze con il Centro di riferimento nazionale per i trapianti previsto dal testo approvato dal Senato.

La senatrice BERNASCONI non condivide le osservazioni del senatore Roberto Napoli, in quanto la donazione del midollo osseo rientra piuttosto nella materia del trapianto tra soggetti viventi, e non in quella – affatto diversa sia sotto il profilo della manifestazione di volontà, sia sotto il profilo delle modalità di prelievo – del prelievo da cadavere a fini di trapianto.

Del resto, anche rispetto ad altre fattispecie di trapianto tra viventi, la materia della donazione di midollo presenta aspetti sicuramente meno problematici dal punto di vista giuridico – dal momento che si tratta di donazione di tessuti rigenerabili, che non comporta quindi la deroga del divieto di cui all'articolo 5 del codice civile ed è assimilabile alla donazione di sangue – mentre presenta problemi assolutamente particolari dal punto di vista medico data la complessità della ricerca dell'istocompatibilità.

Tenuto conto di questi elementi, appare complessivamente condivisibile l'impostazione del testo del relatore, che si presenta come integrativo della legge n. 107 del 1990; vanno peraltro approfonditi, a suo pa-

rere, alcuni aspetti del testo, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire un'alta qualità dei centri di riferimento che dovranno gestire la tipizzazione tissutale, nonché per quanto concerne l'opportunità di istituire una Commissione nazionale *ad hoc* e non piuttosto una commissione competente su tutta la materia del sangue e della donazione di tessuto emopoietico, in considerazione anche dello sviluppo che stanno avendo terapie alternative a quella del trapianto di midollo osseo tra adulti, in particolare grazie ai promettenti sviluppi dell'utilizzazione del sangue funicolare.

Il senatore BRUNI osserva che dagli interventi precedenti è emersa la necessità di garantire una trattazione coordinata ed organica alle materie concernenti il trapianto di organi e tessuti. Egli auspica quindi che la Camera dei deputati non rimetta radicalmente in discussione il lavoro fin qui compiuto dal Senato in materia di trapianti, in modo da poter giungere ad una rapida approvazione della nuova normativa.

Il senatore TERRACINI, nel condividere le osservazioni della senatrice Bernasconi in ordine alle peculiarità della materia relativa alla donazione e al trapianto di midollo osseo, esprime viva soddisfazione perchè sembra avviarsi finalmente a conclusione l'*iter* dei disegni di legge - di cui egli per primo si è fatto promotore fin dalla scorsa legislatura - che richiedevano il riconoscimento giuridico del Registro istituito presso l'ospedale Galliera di Genova.

Nell'associarsi agli apprezzamenti espressi nei confronti del lavoro del relatore Di Orio, egli auspica quindi una rapida definizione del provvedimento.

Il senatore MANARA valuta positivamente il testo proposto dal relatore, che recepisce anche il contenuto del disegno di legge n. 1432, ritiene che la sua approvazione non pregiudicherà la possibilità di elaborare in futuro una normativa più organica sul sangue e i tessuti emopoietici.

La senatrice Carla CASTELLANI, pur concordando con gli apprezzamenti rivolti al testo formulato dal relatore, sottolinea l'opportunità di rivedere quelle parti che possono determinare un'eccessiva burocratizzazione del sistema delle donazioni e che possono determinare duplicità di funzioni rispetto agli organi competenti in materia di prelievi e trapianti d'organo.

Dopo un intervento del senatore MIGNONE, che sollecita una più puntuale definizione della posizione dei cittadini di Paesi extracomunitari che ricevano trapianti di midollo osseo in Italia, il presidente CARELLA si associa all'apprezzamento espresso per il testo proposto dal relatore Di Orio e, accogliendo le sollecitazioni del senatore Bruni, assicura che si farà promotore di un confronto tra gli Uffici di presidenza della Commissione igiene e sanità del Senato e della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, al fine di

favorire un rapido *iter* dei disegni di legge in materia di trapianti d'organo.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione generale sul testo proposto dal relatore Di Orio.

Il relatore DI ORIO, nel ringraziare gli oratori intervenuti per l'apprezzamento espresso nei confronti del testo da lui presentato, si associa alle considerazioni della senatrice Bernasconi circa le peculiarità della materia del trapianto di midollo osseo, che la differenziano da quella dei trapianti d'organo e, in particolare, dei trapianti di organi prelevati da cadavere.

Egli si dichiara quindi disponibile, accogliendo le sollecitazioni provenienti di senatori Tomassini e Carla Castellani, a valutare uno snellimento della Commissione prevista dall'articolo 9 che peraltro, a suo parere, già nella sua attuale formulazione non appare di dimensioni eccessive.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Mignone, egli ritiene opportuno rinviare alle norme previste dai documenti finanziari del 1998 in materia di assistenza a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

In conclusione, preso atto del generale consenso intorno all'opportunità del riconoscimento del registro dei donatori di midollo osseo, egli ritiene che la Commissione debba richiedere un trasferimento della discussione dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con l'apprezzamento da più parti manifestato per il testo proposto dal relatore.

Ella raccomanda peraltro alla Commissione di curare il coordinamento con la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, che sta attualmente esaminando una serie di proposte di legge concernenti la modifica della legge n. 107 del 1990.

A nome del Governo, infine, si dichiara favorevole alla proposta di trasferimento alla sede deliberante avanzata dal relatore.

La Commissione concorda quindi di assumere il testo proposto dal relatore quale base per il proseguimento dell'esame e, all'unanimità dei presenti, concorda altresì con la proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente CARELLA, preso atto dell'indirizzo della Commissione, si riserva di verificare il consenso dei Gruppi che in questo momento non sono presenti in seduta.

Il presidente fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 gennaio 1998 e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 941-1152-1432-1700

Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

1. Il Registro italiano donatori di midollo osseo, in seguito denominato «Registro nazionale», già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.

2. Il Registro nazionale coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.

3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il Registro nazionale dei donatori.

Art. 3.

1. I Registri regionali sono istituiti presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, come disciplinati dalla legislazione vigente in materia di trapianti d'organo.

2. Le regioni che non hanno identificato i laboratori regionali di riferimento di cui al comma 1, provvedono ad individuare, nell'ambito del piano sanitario regionale, le strutture nelle quali operano i registri regionali.

3. Le strutture che svolgono attività di tipizzazione ai fini del trapianto di midollo osseo sono tenute a comunicare i dati al Registro regionale di riferimento.

4. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

5. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

Art. 4.

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Art. 5.

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente pubblico hanno diritto al congedo straordinario, senza la riduzione di cui al primo comma dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

- a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
- b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è assicurato al donatore avente rapporto di lavoro dipendente privato.

3. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti la procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

Art. 6.

1. Le spese per le prestazioni inerenti l'attività di trapianto del midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa. Le prestazioni relative all'iscrizione ai registri regionali di cui all'ar-

articolo 3, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Per i prelievi, le analisi e la donazione, il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate, presentando la propria tessera sanitaria. La struttura provvede all'autotrimpegnativa per le prestazioni necessarie, e trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e già previste nei Registri internazionali.

Art. 7.

1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto, sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il relativo regolamento di attuazione recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.

2. L'attività di associazione e di federazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 4, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore al 2 per cento del medesimo, purchè risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.

Art. 9.

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e denominata, di seguito, «Commissione».

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità

di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia ed altre patologie del sistema linfemopoietico; da sette esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali due scelti fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, due scelti tra i direttori ospedalieri ed i docenti universitari e tre indicati dalle società scientifiche interessate alla materia; da un ufficiale medico della sanità militare designato dal Ministro della Difesa. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore alla ottava, svolge le funzioni di segretario della Commissione.

3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità, proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni.

Art. 10.

1. All'articolo 12, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori volontari di midollo osseo, mediante erogazione all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova ed ai laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, di un congruo stanziamento, previa apposita convenzione con il Ministero della sanità».

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) *Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore TAPPARO il quale illustra il lungo iter che ha caratterizzato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Al riguardo l'oratore segnala in particolare le osservazioni formulate dalla Commissione sull'Unione europea dell'altro ramo del Parlamento, che sono state sostanzialmente recepite nel testo approvato dalla Commissione trasporti. Il disegno di legge è volto ad una revisione della disciplina sull'autotrasporto merci provvedendo ad una risistemazione di numerosi interventi che si sono succeduti dal 1947, disponendo taluni incentivi nel rispetto della normativa comunitaria, anche al fine di ridurre la capacità di carico del settore, che è in eccesso rispetto alle esigenze del mercato, e favorendo l'aggregazione tra le imprese e la riduzione del numero di imprese monoveicolari. In conformità con le indicazioni comunitarie, le forme di intervento previste non costituiscono conferimenti alla crescita del capitale sociale ma un contributo al primo impianto infrastrutturale.

Il relatore rileva come un altro aspetto rilevante sia costituito dalla valorizzazione, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, del trasporto intermodale nella prospettiva di ottimizzare i costi del settore ma anche di ridurre l'impatto ambientale ed aumentare la sicurezza della circolazione. Al riguardo specifici provvedimenti comunitari prevedono interventi di sostegno per l'acquisto di autoveicoli che assicurino una maggiore sicurezza ed una ridotta quantità di emissioni inquinanti.

Con il disegno di legge in titolo viene inoltre istituito un comitato per l'autotrasporto che, svolgendo una verifica sull'attuazione della legge, offrirà anche un contributo apprezzabile al Parlamento. L'oratore sottolinea altresì come tale provvedimento, che favorisce una ristrutturazione delle imprese del settore per affrontare più adeguatamente la concorrenza internazionale, sia frutto della laboriosa ricerca di soluzioni più compatibili con la normativa comunitaria rispetto al testo inizialmente presentato presso l'altro ramo del Parlamento. Su tale materia, peraltro, è intervenuta duramente in passato la Commissione europea chiedendo al Governo di sospendere il regime di aiuto alla ristrutturazione del settore trasporti stradali in quanto in contrasto con la normativa sulla concorrenza.

Considerando pertanto le modifiche introdotte nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo al fine di tener conto dei rapporti con l'Unione europea il relatore propone di esprimere un parere favorevole senza osservazioni. Egli sottolinea tuttavia l'auspicio che si avvii un'attività di programmazione dei centri intermodali evitando gli sprechi di risorse connessi ad una moltiplicazione disordinata di aree industriali attrezzate e rafforzando altresì le competenze delle Regioni in materia di programmazione e dislocazione degli interventi di sostegno.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini esposti.

AFFARI ASSEGNATI

Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 luglio 1997 su «Agenda 2000 – per un'Unione più forte e più ampia» (COM (97) 2000 def.)

(Esame e rinvio)

(R142 001, C23^a, 0006°) (R048 000, C23^a, 0002°)

Il Presidente BEDIN, sottolineando l'importanza e la complessità del documento in titolo, con cui viene avviato l'esame degli atti preparatori della legislazione comunitaria, informa la Giunta di aver ritenuto opportuno designare due relatori, i senatori Nava e Pappalardo, cui cede la parola affinché illustrino il programma di lavoro che intendono seguire.

Il relatore PAPPALARDO propone, anche a nome del relatore Nava, di svolgere una breve indagine conoscitiva onde approfondire l'informazione della Giunta sulle varie materie affrontate dal documento in titolo. Considerando che la Giunta ha già avuto modo di affrontare taluni aspetti connessi all'atto in esame – ascoltando in altra sede il sottosegretario al tesoro Pinza, sugli aspetti monetari, e il ministro degli affari esteri Dini, sulle prospettive dell'allargamento – l'indagine si potrebbe incentrare su un numero ridotto di audizioni attinenti l'Agenda 2000 e le prospettive delle politiche strutturali, della politica agricola e delle politiche di coesione sociale.

Il presidente BEDIN chiede alla Giunta di esprimersi sulla proposta del relatore onde definire nell'Ufficio di presidenza il programma dettagliato delle audizioni e chiedere la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

La senatrice SQUARCIALUPI conviene sulla proposta del relatore Pappalardo ma chiede di invertire l'ordine delle priorità politiche affrontando in primo luogo i temi agricoli e, successivamente, i Fondi strutturali e la coesione sociale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea l'importanza di acquisire informazioni aggiornate anche sullo sviluppo dei negoziati sulla nomina del nuovo Governatore della Banca centrale europea, che avrà una enorme incidenza sulla partecipazione dell'Italia all'Unione economica e monetaria.

Il senatore MAGNALBÒ rileva l'esigenza di approfondire ulteriormente la questione dell'introduzione dell'EURO.

La senatrice SQUARCIALUPI rileva come i problemi, pure importanti, prospettati dai senatori Vertone Grimaldi e Magnalbò attengano questioni specifiche laddove, in relazione all'Agenda 2000 si tratti di svolgere un programma articolato.

Il presidente BEDIN conviene con le osservazioni della senatrice Squarcialupi rilevando come le problematiche sollevate dai senatori Vertone Grimaldi e Magnalbò siano state già affrontate nell'indagine in corso, con le audizioni del sottosegretario Pinza, del commissario Monti e dei rappresentanti della Banca d'Italia e di altre istituzioni, e chiede alla Giunta di pronunciarsi sull'avvio di una nuova indagine specificamente incentrata sull'Agenda 2000, iniziativa che non esclude che alla ripresa dei lavori, dopo la pausa natalizia, si svolga una nuova audizione della Banca d'Italia per chiedere chiarimenti sugli sviluppi dell'Unione monetaria.

La Giunta approva, infine, l'avvio di una nuova indagine nei termini indicati dal Presidente Bedin e dal relatore Pappalardo, conferendo mandato al Presidente a richiedere la relativa autorizzazione al Presidente del Senato sulla base del programma dettagliato che sarà definito dall'Ufficio di Presidenza.

(278) CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari

(1633) FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(2630) LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari
(Esame congiunto e rinvio. Parere alla 9ª Commissione)

Sui disegni di legge in titolo riferisce congiuntamente il Presidente relatore BEDIN il quale, rilevando come il Governo abbia preannunciato

la presentazione di un nuovo provvedimento legislativo inerente anche la riforma dell'AIMA, propone di rinviare l'esame in attesa del nuovo testo per valutare se procedere ad un esame congiunto.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente relatore. L'esame dei provvedimenti in titolo è pertanto rinviato.

(1522) *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) *BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Esame congiunto e rinvio. Parere alla 8ª Commissione)

Sui disegni di legge in titolo riferisce congiuntamente il presidente relatore BEDIN rilevando come essi, sostanzialmente analoghi nella struttura, si propongano di disciplinare l'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, in materia urbanistica e di arredo urbano, e le funzioni peritali ed arbitrali, della topografia e dell'estimo. Tale disciplina è resa necessaria dal fatto che gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali risalgono a due regi decreti del 1929, che assumono a criterio di riferimento degli ordinamenti stessi un dato assolutamente generico e metagiuridico quale la «modestia» dell'opera, determinando un'inevitabile varietà di soluzioni per quanto attiene all'attribuzione delle competenze.

Al riguardo l'oratore rileva come l'insufficienza del concetto di «modeste costruzioni», come dell'impianto tutto dei regi decreti, è resa ancor più evidente dal fatto che i programmi di studio hanno subito nel tempo notevoli modificazioni, comportando un sicuro arricchimento della preparazione scolastica integrata, dal punto di vista professionale, dall'introduzione del praticantato e dell'esame di abilitazione, che necessitano anch'essi di un riconoscimento normativo. L'articolato dei due disegni di legge si riallaccia peraltro al testo licenziato dalla Commissione lavori pubblici del Senato durante la scorsa legislatura il cui *iter* è rimasto incompleto.

Per quanto attiene ai profili comunitari, il Presidente relatore si sofferma sulle norme, di cui all'articolo 8 del disegno di legge 1522 e all'articolo 6 del disegno di legge 1891, riguardanti l'iscrizione all'albo professionale e l'istituzione di corsi di diploma universitario della durata di tre anni. Essi prevedono che l'ordinamento didattico dei corsi assicuri una preparazione in tutti i settori di competenza nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, in particolare delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Il Governo è inoltre delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della professione di geometra, consentendo l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione di geometra a chi sia in possesso della maturità tecnica di geometra, del diploma universitario di geometra e dell'abilitazione professionale, a chi abbia conseguito l'abilitazione pro-

fessionale prima dell'istituzione del diploma universitario di geometra ed a chi abbia avviato il proprio periodo di pratica o di attività tecnica subordinata, culminante nell'abilitazione, prima dell'istituzione del diploma universitario.

L'oratore precisa altresì come le due direttive richiamate definiscono un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale. Nella definizione introdotta dall'art. 1 della direttiva 89/48, si può intendere per diploma indifferentemente l'esito di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione. L'articolo 3 della stessa direttiva prevede che quanto nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non possa rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini. Condizione per l'accesso alla professione da parte di cittadini di altri Stati membri è il possesso di analogo diploma prescritto nel proprio Stato di appartenenza o, laddove tale diploma non sia condizione per l'accesso alla professione, l'esercizio di tale professione per almeno due anni negli ultimi dieci e il possesso di uno o più titoli di formazione.

Il Presidente relatore rileva inoltre come l'introduzione di un diploma universitario come nuova condizione di accesso alla professione dovrebbe comportare una modifica degli allegati della direttiva 92/51, recanti gli elenchi dei cicli di formazione. Allo stato attuale, l'allegato C della direttiva 92/51 include all'interno dei cicli di formazione quello di geometra, in quanto ciclo di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari completati da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale, ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni. Al riguardo appare indubbio che l'istituzione di un diploma universitario rappresenta un ulteriore fattore di crescita professionale.

L'oratore osserva tuttavia come il richiamo alle direttive 89/48 e 92/51 sembri, in ambedue i disegni di legge, generico e limitato all'istituzione del nuovo diploma. Non viene fatto alcun riferimento al sistema di riconoscimento dei diplomi e di accesso alla professione da parte di cittadini di altri Stati membri. A tale proposito il Presidente relatore Bedin ricorda che le tre fattispecie previste per l'iscrizione all'ordine e per l'esercizio della professione non corrispondono a quelle che, sempre secondo il dettato delle direttive, sono le esigenze che uno Stato ospitante può avanzare nel caso in cui la formazione ricevuta dal cittadino di altro paese comunitario che voglia esercitare la professione di geometra verta su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate. In tal caso è esigibile il compimento di un tirocinio di adattamento o, in alternativa, l'effettuazione di una prova attitudinale. L'oratore, pertanto, conclude proponendo di esprimere parere favorevole con le osservazioni menzionate in merito

al riconoscimento dei diplomi ed all'accesso alla professione di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il senatore MAGNALBÒ chiede se in relazione all'esame dei provvedimenti in titolo siano stati ascoltati gli ordini professionali.

Il presidente relatore BEDIN dichiara che, per quanto di sua conoscenza, il collegio nazionale dei geometri non dovrebbe opporre riserve sulle osservazioni esposte.

Il senatore PAPPALARDO chiede che nel parere venga posta particolare evidenza alle osservazioni formulate dal Presidente relatore e sottolinea la propria perplessità per il fatto che si continui a legiferare sui vari ordini professionali senza definire dei criteri generali per quanto concerne la disciplina delle professioni. Tale comportamento allontana sempre più l'Italia dall'Europa, dove non si riscontrano istituti paragonabili ai nostri albi e ordini professionali ed agli obblighi connessi in termini di tirocinio e prove attitudinali. Nel resto d'Europa, infatti, la titolarità del diploma richiesto è condizione sufficiente per l'esercizio della professione e gli eventuali organismi professionali svolgono essenzialmente funzioni di promozione pubblicitaria, giacchè sono assenti i vincoli propri dell'ordinamento italiano, quali la definizione di tariffe minime.

L'oratore rileva pertanto l'esigenza di andare oltre i provvedimenti specifici, che non favoriscono l'adeguamento dell'Italia all'Europa, al fine di definire una normativa quadro che si faccia carico di recepire anche le disposizioni comunitarie applicabili al settore e di accertare se l'istituzione di nuovi ordini risponda all'esigenza di tutelare un interesse pubblico. Al riguardo è demoralizzante che si pronunci in tal senso un organismo tecnico, quale l'Autorità *antitrust*, e non il Parlamento.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva come gli organismi professionali siano un residuo delle corporazioni medievali.

Il senatore BETTAMIO concorda pienamente con il senatore Pappalardo e rileva come attualmente siano stati sottoposti all'esame del Senato provvedimenti specifici concernenti almeno quattro categorie di professionisti: i giornalisti, gli odontoiatri, i fisioterapisti ed i geometri. Al riguardo l'oratore sottolinea come sia necessario svolgere un approfondimento globale della materia, con particolare riferimento agli orientamenti che emergono negli altri Stati membri dell'Unione europea ed alla compatibilità con il diritto comunitario. In tale ambito si assiste anche ad uno scontro di interessi tra gli organismi che tutelano figure professionali tradizionali, quali gli ordini dei medici, e quelli volti a rappresentare nuove figure professionali di carattere specialistico.

A tale proposito l'oratore propone di svolgere un esame approfondito valutando in sede di Ufficio di Presidenza se sia possibile ed opportuno commissionare eventualmente uno specifico studio anche per quanto concerne i profili comparati.

Il senatore TAPPARO sottolinea il proprio dissenso su alcune delle osservazioni enunciate pur riconoscendo l'inadeguatezza degli ordini professionali rispetto all'esigenza di garantire il rispetto di criteri deontologici e riscontrando taluni atteggiamenti improntati alla difesa di poteri corporativi, come, ad esempio, nel caso dell'ordine forense. Il problema, tuttavia, è quello di non accedere ad una totale liberalizzazione in quanto la semplice soppressione di forme di tirocinio e di preparazione specifica costituirebbe una soluzione superficiale. L'effettivo esercizio della professione, infatti, non è riconducibile semplicemente alla facoltà di aprire uno studio bensì alla reale esigenza di conquistare i clienti. L'abolizione di forme di tutela per i singoli professionisti potrebbe comportare la progressiva affermazione sul mercato delle grandi società che, per via delle economie di scala, offrono servizi professionali a prezzi ridotti. Tale processo subordinerebbe l'accesso effettivo alla professione all'assunzione dei giovani professionisti da parte delle grandi società, procedimento non certo più trasparente e qualitativamente garantito rispetto alle deprecate procedure di verifica per l'ammissione negli albi professionali. Le grandi strutture, peraltro, sono solite fornire dei servizi improntati ad un approccio di natura burocratica e connotati da scarsa progettualità. Alle imprese minori resterebbero quindi riservate solo aree marginali del mercato, quali le zone geografiche rurali.

L'oratore rileva, pertanto, come la soppressione degli ordini possa comportare degli svantaggi superiori ai benefici.

Il senatore MAGNALBÒ conviene sia con il senatore Tapparo, condividendo l'opinione che la soppressione degli ordini professionali comporti notevoli conseguenze negative, sia con il senatore Bettamio, per quanto concerne l'esigenza di avviare una riflessione sulla questione della disciplina generale delle professioni. Al riguardo sarebbe altresì opportuno acquisire i risultati dello studio condotto dal Ministero di grazia e giustizia in vista dell'elaborazione di un provvedimento quadro sulle professioni. L'oratore condivide in particolare con il senatore Bettamio l'opinione che il problema debba essere affrontato nella sua globalità, per tener conto anche della prospettiva europea e internazionale.

Il senatore BETTAMIO precisa l'esigenza di tener distinti i profili di merito, quali le prospettive evolutive delle professioni, e la verifica della compatibilità con il diritto comunitario e con la prassi vigente negli Stati membri dell'Unione europea, che potrebbe essere oggetto di approfondimento da parte della Giunta.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede se tale approfondimento possa condurre ad una definizione omogenea delle professioni in tutta Europa.

Il presidente BEDIN concorda con quanto detto dai senatori Pappalardo e Bettamio e propone, pertanto, di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo onde definire in Ufficio di Presidenza le modalità per approfondire le suddette problematiche.

Conviene la Giunta sulla proposta di rinviare l'esame.

(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore VENTUCCI il quale, esprimendo perplessità per le caratteristiche eccessivamente localistiche del provvedimento in titolo, che sembra privilegiare l'area genovese, si sofferma sui profili comunitari in relazione ai quali, peraltro, non si riscontrano problemi. Al riguardo, uno dei punti di maggiore interesse è costituito dalla norma, di cui all'articolo 5, comma 1, che esclude l'IVA sugli importi e le compensazioni, a carico dello Stato o delle Regioni, previsti nei contratti di servizio connessi al trasporto pubblico. Viene esentato da ogni imposta o tassa anche il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei beni ed impianti concernenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale. Al riguardo non si rilevano problemi di compatibilità con la normativa comunitaria e, in particolare, con quanto previsto dai regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91, sugli obblighi inerenti la nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti nonché, più in generale, con le disposizioni comunitarie in materia di tutela della concorrenza.

Rilevando le proprie personali perplessità su disposizioni di dettaglio, quali l'assunzione, ai sensi dell'articolo 4, di venti unità di personale - che pur essendo disposta per dare esecuzione alla direttiva 92/106/CEE, sui trasporti combinati, appare in contraddizione con gli interventi in materia di personale delle Ferrovie disposti in altra sede - e la proroga della concessione di esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo, di cui all'articolo 6, l'oratore propone di esprimere, per quanto di competenza della Giunta, parere favorevole, non ravvisando alcuna osservazione inerente i rapporti con l'Unione europea.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole.

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN informa la Giunta che la seduta già convocata giovedì 18 dicembre alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo,
Alberto LA VOLPE.

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B31^a, 0001^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che nella giornata di domani avrà luogo un incontro tra una delegazione della Commissione, formata dal Presidente, dal Vice Presidente Luciano Caveri e da un parlamentare che sarà designato dai gruppi di opposizione – stante l'indisponibilità del Vice Presidente Nuccio Carrara –, e il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi in merito al problema dell'attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al rilievo dei pareri espressi dalla Commissione, particolarmente con riferimento al problema del decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale.

Dà, inoltre, notizia di aver inviato ai Presidenti delle Commissioni Trasporto di Camera e Senato una lettera intesa ad ottenere da parte delle medesime una iniziativa «correttiva» relativamente al suddetto decreto legislativo.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0004^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 1997.

Il deputato Giacomo GARRA ritiene che, prima di chiudere la discussione generale sul provvedimento, sia opportuno procedere a un'audizione del Presidente della Regione Siciliana e del Presidente della Provincia di Siracusa, che hanno formalizzato una richiesta in tal senso.

Ricorda al riguardo che lo Statuto della Regione Siciliana ha rango costituzionale e, pertanto, risulta sovraordinato alla legge n. 59 del 1997. Ciò comporta che debba essere rispettata la disposizione che prevede la partecipazione del Presidente della Regione Siciliana alle sedute del Consiglio dei Ministri riguardanti materie che interessano la Regione, pur prescindendo dalla questione se la Regione siciliana abbia, ai sensi dell'articolo 14 del proprio Statuto, una competenza esclusiva in materia di beni culturali: competenza difficilmente sostenibile, a proprio avviso, con riferimento all'Istituto nazionale per il Dramma Antico, tenuto conto di una sostanziale acquiescenza nel corso degli anni della Regione stessa ai provvedimenti adottati dal Governo sull'Istituto medesimo. L'invito al Presidente della Regione Siciliana non deve, quindi, essere considerato un semplice atto di cortesia, dato il rango particolare che spetta a tale organo.

In merito al profilo della attuazione delle deleghe legislative, sottolinea che essa rientra nell'ambito di una fattispecie a formazione progressiva, articolata in quattro momenti essenziali; la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con cui viene predisposto lo schema di decreto legislativo; il parere della Commissione bicamerale speciale - che costituisce sede costituzionalmente qualificata, anche al fine di evitare che con la delega si realizzi impropriamente un trasferimento temporaneo al Governo del potere legislativo -; l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo nel suo testo definitivo; l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica per la quale ritiene, peraltro, eccessivo il termine di venti giorni a tal fine previsto.

Su richiesta della senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, circa la necessità, a questo punto, di concludere questa fase dell'esame del provvedimento, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale. In merito alla richiesta formale di incontro avanzata dal Presidente della Regione siciliana, chiede che la Commissione si pronunci, dichiarandosi, per quanto lo riguarda, disponibile all'accoglimento della richiesta, purchè non venga compromesso il rispetto del termine per l'espressione del parere.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, dopo aver ricordato che la Regione siciliana finanzia l'Istituto esclusivamente per le attività che esso svolge in Sicilia, sottolinea che l'Istituto medesimo ha carattere di ente nazionale e ritiene che non si possa far passare, sotto il profilo del metodo, il principio secondo cui la localizzazione di un ente a carattere nazionale comporti necessariamente un confronto con i soggetti locali interessati, che finirebbero per interferire in modo non opportuno nel processo decisionale.

Il deputato Giacomo GARRA richiama l'articolo 3 dello Statuto dell'INDA, che attribuisce uno speciale rilievo alla Regione siciliana.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritiene opportuno e corretto, sotto il profilo della dialettica tra le istituzioni, sentire il Presidente della Regione siciliana.

Il senatore Renzo GUBERT, nel dichiararsi d'accordo con l'ipotesi di un incontro con il Presidente della Regione siciliana, sottolinea che la regione stessa ha uno Statuto speciale di autonomia che deve essere rispettato. A titolo esemplificativo, ricorda che anche nell'Università statale degli studi di Trento una particolare posizione è riservata alle istituzioni locali.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, nel concordare con la posizione espressa dal relatore, fa presente che l'onere della consultazione del Presidente della Regione siciliana grava, comunque, sul Governo, che, a suo giudizio, ha assolto tale incombenza. L'eventuale questione di rilievo costituzionale è, in ogni caso, estranea alla competenza della Commissione.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE condivide la proposta di sentire il Presidente della Regione siciliana, anche in relazione al tradizionale legame esistente tra l'Istituto e la Sicilia.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva che, poichè si è dato modo a molti soggetti esterni di entrare in contatto con la Commissione, potrebbe essere doveroso, per una forma di rispetto istituzionale, accogliere la richiesta di incontro. Vi è, peraltro, un problema di carattere tecnico, in quanto la richiesta è pervenuta soltanto ieri e il termine per l'espressione del parere è di imminente scadenza.

Dopo un breve dibattito sui lavori della Commissione, con interventi della senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, del senatore Renzo GUBERT e del relatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, dopo aver fatto presente che prenderà contatti con il Presidente della Regione siciliana per l'incontro, sul quale riferirà in Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, da convocarsi alla ripresa dei lavori dopo le festività natalizie. Avverte che rappresenterà al Governo i motivi che non consentono alla Commissione di pronunciarsi nel termine previsto.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

49^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2898) *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(74) *SILQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari*: rinvio dell'emissione del parere;

(265) *PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*: rinvio dell'emissione del parere;

(517) *DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*: rinvio dell'emissione del parere;

(521) *DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*: rinvio dell'emissione del parere;

(1205) *MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*: rinvio dell'emissione del parere;

(2295) MANCONI ed altri. – *Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 8ª Commissione:

(447) UCCHIELLI ed altri. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*: rinvio dell'emissione del parere;

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*: rinvio dell'emissione del parere;

(1423) CARUSO Luigi. – *Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*: rinvio dell'emissione del parere;

(1522) MINARDO. – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*: rinvio dell'emissione del parere;

(1891) BOSI. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12ª Commissione:

(2793-quater) Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali soppresse (risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite): *parere favorevole condizionato e con osservazioni.*

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2923) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use» e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 18 dicembre 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio (*Doc. IV-bis*, n. 18).

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68,
secondo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna.

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 18 dicembre 1997, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (521).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).
- MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

IV. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CAMO ed altri. - Disciplina di talune attività svolte da associazioni di promozione sociale (999).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448)
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*).
- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).

- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7ª Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 18 dicembre 1997, ore 8,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
 - MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
 - MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
 - MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
 - GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
 - GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
 - e della petizione n. 165 ad essi attinente.

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI e BRIENZA. - Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1355).
- VERALDI ed altri. - Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1410).
- LO CURZIO. - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).
- RUSSO SPENA. - Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (2105).
- CENTARO ed altri. - Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
- BRUNO GANERI ed altri. - Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace (2641).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (n. 174).

DIFESA (4^a)

Giovedì 18 dicembre 1997, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari in ferma breve al terzo anno di ferma a quello dei volontari in servizio permanente» (n. 181).
 - Schema di decreto legislativo concernente: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali» (n. 183).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del personale militare» (n. 187).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 dicembre 1997, ore 15

Sui lavori della Commissione

Comunicazioni del Presidente.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 18 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Piano industriale del comparto merci di linea del Gruppo Finmare (n. 182).
 - Schema di regolamento concernente l'ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 186).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi (2935).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto ferroviario.

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici) (2288).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 18 dicembre 1997, ore 8,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipli-

ne specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).

- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 18 dicembre 1997, ore 8,30

Seguito dell'audizione di direttori di Dipartimenti e di Servizi del Ministero della sanità sulle tematiche inerenti le inchieste.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 18 dicembre 1997, ore 13,30

Audizione del sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Monica
Bettoni.

Comunicazioni del Presidente.
